

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

ROMA 9 MAGGIO 2011

**CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI
GIÀ INSEDIATI**

SCHEDE

(dati aggiornati a maggio 2011)

Indice

REGIONE EMILIA- ROMAGNA

REGIONE LAZIO

REGIONE LIGURIA

REGIONE LOMBARDIA

REGIONE MARCHE

REGIONE TOSCANA

REGIONE UMBRIA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE / SUEDETIROL

PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGIONE EMILIA- ROMAGNA

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

LEGGE REGIONALE 09 OTTOBRE 2009, N. 13
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CAL

C'è stata elezione e/o designazione dei componenti?

Con decreto n.281 del 19 ottobre 2009 il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla nomina dei 22 componenti di diritto del CAL. Con lo stesso decreto è stata convocata per il 1 dicembre 2009 l'assemblea dei Sindaci dei Comuni della Regione con meno di 50.000 abitanti, in carica alla stessa data, al fine di procedere all'elezione della propria rappresentanza in seno al Consiglio delle Autonomie locali.

Composizione elettorato attivo

L'elezione dei componenti "elettivi" del CAL spetta all'assemblea dei Sindaci dei Comuni della Regione con meno di 50.000 abitanti, in carica alla stessa data.

Componenti del CAL

Il CAL, che ha sede presso l'Assemblea legislativa, si compone di membri di diritto e di membri di derivazione elettiva. Tra i primi (che attualmente sono 22) rientrano i presidenti delle Province, i sindaci dei Comuni capoluogo e di quelli con più di 50.000 abitanti. Sono componenti elettivi, invece, ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la metà appartenenti a Comuni montani. Va sottolineato che è di competenza del Presidente della Regione la nomina dei componenti del CAL, mentre spetta al Presidente dell'Assemblea legislativa convocare la seduta di insediamento dell'organo, che deve avvenire entro 30 giorni dalla nomina stessa.

Problemi riscontrati nella fase di elezione e/o designazione

Non sono stati riscontrati problemi

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza territoriale

La composizione dell'organo, in riferimento alla rappresentanza territoriale, non ha portato all'emersione di nodi critici. Si sono pertanto rivelate efficaci, nell'equilibrio composizione/rappresentanza, le disposizioni contenute nella legge istitutiva dell'organo(L.R. 13/2009)

Data insediamento

9 Novembre 2009: insediamento dei soli membri di diritto (in base alla norma transitoria della legge istitutiva)
17 Dicembre 2009. insediamento Organo plenario(membri di diritto + membri elettivi)

Durata del mandato

Il CAL si rinnova a seguito di elezioni amministrative concernenti più della metà dei Comuni della Regione

Numero medio delle convocazioni annuali

Le convocazioni dell'Organo in sede plenaria, in numero assoluto, sono 6
Le convocazioni delle Commissioni in sede deliberante sono, in numero assoluto, 16

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

Le sedute delle Commissioni e dell'Organo plenario hanno raggiunto il quorum richiesto dalla legge per la loro validità. Se ne desume che la partecipazione è stata diffusa.

Efficacia delle pronunce

Se per efficacia si intende il recepimento formale delle pronunce dell'organo all'interno dell'iter decisionale e legislativo, l'efficacia dei pareri espressi risulta essere pienamente soddisfatta.

Problemi riscontrati nella fase di elezione e/o designazione

Materie in cui il parere è obbligatorio

I pareri e le proposte del Cal, ai sensi dell'art.23, comma 3, dello Statuto regionale riguardano in particolare:

- a) lo Statuto e le relative modificazioni;
- b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
- c) piani e programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali;
- d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio;
- e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina.

Conseguenze del parere negativo

L'approvazione di progetti di legge in difformità del parere del Consiglio delle Autonomie locali è accompagnata dall'approvazione di un ordine del giorno dell'Assemblea da trasmettere al Cal stesso.

In particolare, nel caso di progetti di legge concernenti le materie di cui alle lettere b) ed e) del comma 3, dell'art.23 dello Statuto, l'Assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle Autonomie locali abbia espresso parere contrario.

Eventuale parere facoltativo e da chi può essere richiesto

Ai sensi dell'art.6 della L.R. n.13 del 1999, il CAL esprime pareri su richiesta dell'Assemblea legislativa, sia nelle materie specificamente indicate al comma 3 dell'art. 23 dello statuto, che in ogni altro caso in cui essa lo richieda. I pareri, inoltre, possono essere resi anche su richiesta della Giunta regionale.

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

Vi sono due possibilità:

A) Prima che abbia inizio il procedimento legislativo

I progetti di legge e le proposte di delibera di iniziativa della Giunta e i progetti di legge di iniziativa dei consiglieri possono essere sottoposti, dagli stessi soggetti, al CAL per acquisirne il parere prima della presentazione all'Assemblea. Tutti i pareri espressi sono allegati al testo presentato al Presidente dell'Assemblea. La richiesta di parere al CAL, da chiunque formulata, è comunicata al Presidente dell'Assemblea. Tali atti non possono poi

essere presentati all'Assemblea per l'avvio del relativo procedimento prima di venti giorni dalla richiesta di parere o di quaranta, se il CAL richiede il raddoppio dei tempi e il proponente lo consente.

Non è possibile chiedere nuovamente parere al CAL in fase istruttoria, in relazione a proposte che, sulla base di quanto detto sopra, siano state presentate al Presidente dell'Assemblea avendo già ottenuto il parere del CAL, salvo il caso di modifiche apportate alle proposte stesse nel corso dell'esame in Commissione referente.

B) Durante la fase istruttoria

Il CAL esprime il proprio parere su richiesta della commissione referente entro venti giorni dalla richiesta stessa e lo invia al Presidente dell'Assemblea e alla commissione competente anche per via telematica. La commissione referente, su richiesta motivata del CAL, può concedere una proroga del termine non superiore ad ulteriori dieci giorni.

Gli atti di programmazione e gli accordi di competenza della Regione sono sottoposti all'Assemblea corredati del parere del CAL.

Se la legge regionale prevede un atto della Giunta su cui deve essere sentita la commissione competente, l'atto è inviato all'Assemblea corredato, se previsto, del parere del CAL.

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CAL

Attualmente non si registrano criticità in tal senso.

Aspetti positivi del parere del CAL all'interno del processo legislativo

La positività riscontrabile dei pareri del CAL all'interno del processo legislativo risiede nel rafforzamento sostanziale dell'atto legislativo ovvero quest'ultimo acquista maggiore forza attraverso il consenso e/o la partecipazione attiva delle Autonomie locali del territorio regionale.

Raccordo del CAL con le Commissioni, con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale

Per quanto riguarda le Commissioni dell'Assemblea Legislativa regionale, vi è un raccordo costante sul versante informativo. Nei casi in cui viene richiesto formale parere, così come previsto dalle disposizioni normative, si attiva un raccordo formale e sostanziale per l'istruzione del parere medesimo. Riguardo al rapporto con la G.R. si registra un raccordo più consistente in relazione al fatto che l'Organo Giunta sollecita il CAL, ai fini dell'espressione di pareri o di designazioni, su un numero consistente di atti.

Struttura di supporto

La struttura a supporto del CAL è il Servizio "Politiche di concertazione istituzionale" che è in capo al Gabinetto del Presidente della Giunta e si raccorda con le strutture dell'Assemblea legislativa tramite un'Intesa stipulata dai rispettivi Presidenti di Giunta e Assemblea legislativa.

Materie prevalenti dei pareri

- Politiche per la salute- Politiche sociali
- Scuola- Formazione
- Trasporti- Infrastrutture
- Politiche del Territorio

Altre funzioni

Facoltà di esame delle linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle Autonomie e di formulare proposte in materia all'Assemblea legislativa e alla Giunta

Funzioni assegnate da altre leggi regionali secondo le modalità e i termini stabiliti da queste leggi o in mancanza dalla legge istitutiva del CAL o dal suo regolamento

Rapporti con categorie economico-sociali della Regione?

Rientrano nelle prerogative del potere di iniziativa assegnato all'Organo. Esse non hanno avuto occasione di essere attivate.

Coinvolgimento del CAL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

L'organo non è stato al momento coinvolto anche se le norme regionali che assegnano al CAL funzioni e potestà ne prevedono la possibilità.

Eventuale sussistenza della Conferenza regione-autonomie locali presso la giunta regionale

NO

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

Non sono previste forme di indennità per gli amministratori presenti nell'organo

REGIONE LAZIO

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

Legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche e integrazioni.

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CAL

C'è stata elezione e/o designazione dei componenti?

Si. Le elezioni dei rappresentanti dei Comuni non capoluogo di provincia si sono svolte in data 11 e 12 novembre 2008. Quelle dei rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago in data 31 ottobre 2008.

Composizione elettorato attivo

Con riferimento ai componenti elettivi rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, in base all'art. 3, comma 4, l.r. 1/2007, sono elettori i sindaci ed i consiglieri dei comuni non capoluogo di provincia del Lazio. Con riferimento ai componenti elettivi rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago, in base all'art. 4, comma 1, l.r. 1/2007, i rispettivi presidenti costituiti in un'unica assemblea.

Componenti del CAL

In base all'art. 2, commi 1-4, l.r. 1/2007, il CAL è composto da quaranta membri.

Sono componenti di diritto del CAL:

- a) il Sindaco di Roma;
- b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- c) i presidenti delle province.

Sono componenti elettivi del CAL:

- a) diciassette rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti secondo criteri di equa rappresentanza provinciale, di cui cinque dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, cinque dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, sette con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;
- b) tre rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago, appartenenti a province diverse, eletti tra i presidenti delle rispettive comunità.

Sono, altresì, componenti del CAL:

- a) cinque consiglieri rappresentanti dei rispettivi consigli provinciali;
- b) i presidenti dell'ANCI Lazio, dell'UPI Lazio, dell'UNCEM Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e il presidente dell'AICCRE – Lazio o suo delegato.

Problemi riscontrati nella fase di elezione e/o designazione

No.

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza territoriale

Non ci sono evidenziati particolari nodi critici.

Data insediamento

Il CAL del Lazio si è insediato in data 16 aprile 2009.

Durata del mandato

In base all'art. 8, comma 1, L.r. 1/2007, il CAL ha una durata pari a quella della legislatura del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento del rinnovato organo (art. 8, comma 1, L.r. 1/2007).

Numero medio delle convocazioni annuali

Dall'insediamento ad oggi, il CAL è stato convocato mediamente cinque volte all'anno.

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

La partecipazione è mediamente inferiore ai due terzi dei componenti del CAL. Delle 12 assemblee convocate dalla data di insediamento ad oggi, 3 non si sono svolte per mancanza del numero legale, che è attualmente pari alla maggioranza dei componenti del CAL, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 1/2007.

Efficacia delle pronunce

Non si sono evidenziati particolari effetti.

Materie in cui il parere è obbligatorio

In base all'art. 11, commi 1 e 2, sono materie di parere obbligatorio del CAL: proposte di legge regionale di revisione dello Statuto; proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione; proposte di legge finanziaria regionale; il documento di programmazione economico-finanziaria regionale; gli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della regione, le proposte di legge di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra regione ed enti locali.

Conseguenze del parere negativo

In base all'art. 11, comma 4, l.r. 1/2007, solo per le proposte di legge di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra regione ed enti locali, il parere negativo del CAL o l'avanzamento da parte del CAL di proposte emendative, obbliga il consiglio ad accogliere queste ultime o, in alternativa, a procedere all'approvazione senza accogliere le proposte emendative, ma con una maggioranza rinforzata, pari alla maggioranza assoluta dei componenti.

Eventuale parere facoltativo e da chi può essere richiesto

In base all'art. 11, comma 2, l.r. 1/2007, il CAL esprime pareri facoltativi su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto e dalla legge regionale, nonché a seguito di richiesta da parte del presidente della regione o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale sugli atti di loro rispettiva competenza.

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

In fase istruttoria. Per prassi, il Presidente del Consiglio regionale assegna al CAL gli atti oggetto di parere contestualmente all'assegnazione degli stessi alle commissioni consiliari competenti in sede referente. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dal ricevimento dei progetti, termine prorogabile fino ad un massimo di altri quindici giorni su

richiesta del CAL stesso.

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CAL

La richiesta e l'espressione del parere nella fase istruttoria del processo legislativo, fa sì che eventuali emendamenti ai progetti apportati in sede di commissioni consiliari possano renderlo non più attuale con riferimento alla versione dei progetti che approda nell'aula del Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

Aspetti positivi del parere del CAL all'interno del processo legislativo

La partecipazione del CAL all'interno del processo legislativo costituisce di per sé un elemento positivo perché consente alle autonomie territoriali di esprimere, attraverso il loro organo di rappresentanza, la propria posizione in ordine alle scelte politico-istituzionali della Regione.

Raccordo del CAL con le Commissioni, con l'Assemblea legislativa regionale e con la Giunta regionale

A norma dell'art. 2, commi 5 e 6 della L.r. 1/2007:

alle sedute del CAL partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto:

- l'assessore competente in materia di affari istituzionali ed enti locali;
- il presidente ed i vicepresidenti della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;
- gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di trattazione;
- il presidente ed i vicepresidenti delle commissioni consiliari competenti delle materie oggetto di trattazione.

Possono assistere e, se richiesti, devono intervenire alle sedute del CAL, senza diritto di voto, il presidente della regione e il presidente del consiglio regionale, che, in caso di assenza o di impedimento, possono delegare i rispettivi vicepresidenti.

A norma dell'art. 12 della L.r. 1/2007:

il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale. La delegazione composta dal presidente del CAL e da un numero massimo di dieci membri, rappresentativi delle categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, è convocata dal presidente della regione o dall'assessore regionale delegato anche su richiesta motivata del presidente del CAL. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale.

Inoltre, in data 17 novembre 2009, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il CAL e il consiglio regionale del Lazio, in cui si è convenuto che:

- che siano trasmesse per via telematica al presidente del consiglio delle autonomie locali tutte le proposte di legge regionale, nonché ogni altra proposta di deliberazione del consiglio regionale, ad esclusione di quelle relative a nomine, designazioni ovvero che siano destinate ad esplicare un'efficacia meramente interna al consiglio regionale;
- che nel caso in cui la proposta di atto normativo od amministrativo rientri tra le tipologie di atti per i quali il Consiglio delle autonomie locali è tenuto ad esprimere parere, il testo della proposta stessa sia trasmesso al CAL per via telematica, e che di tale assegnazione venga data tempestiva notizia alla commissione consiliare chiamata ad operare in sede referente, in modo che quest'ultima sia messa a conoscenza dell'esigenza dell'acquisizione del parere da parte del CAL;
- che, in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento dei lavori del consiglio regionale, sia riconosciuta al rappresentante del consiglio delle autonomie locali incaricato di

illustrare il parere alla commissione consiliare competente la facoltà di essere presente ai lavori della suddetta Commissione, in qualità di uditore, fino al momento della conclusione dell'esame della proposta;

- che, in via transitoria, tutte le proposte approvate in sede referente dalle Commissioni, che rientrino tra le tipologie di atti per il quale il CAL è tenuto ad esprimere il parere, vengano trasmesse senza indugio al CAL stesso.

Struttura di supporto

In base all'art. 6, comma 7, l.r. 1/2007, il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali, istituita con apposita deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale). Il dirigente di tale struttura svolge le funzioni di segretario del CAL. Attualmente risultano impiegati presso la struttura di supporto, n.1 dirigente, n. 5 funzionari (Cat. D) e n. 1 assistente (Cat. C).

Materie prevalenti dei pareri

I pareri vengono richiesti ed espressi prevalentemente in materia di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra regioni ed enti locali.

Altre funzioni

Ferme restando le altre funzioni previste dalla normativa statale, si evidenziano le seguenti:

Propositive:

- iniziativa legislativa relativamente alla revisione dello statuto regionale, nonché al conferimento di funzioni agli enti locali ed ai rapporti tra essi e la Regione;
- al presidente della regione: ricorsi contro leggi statali o di altre regioni, per conflitti di attribuzione, ovvero alla corte di giustizia delle comunità europee; su ogni altra questione;
- al presidente del consiglio regionale: su ogni altra questione.

Di "controllo" istituzionale:

- richieste al comitato di garanzia statutaria per pronunce sulla conformità allo statuto di leggi regionali prima della loro promulgazione; per pareri sui regolamenti regionali di delegificazione; per l'interpretazione di norme statutarie.

Di concertazione con la Giunta regionale.

Rapporti con categorie economico-sociali della Regione?

Alle sedute del CAL partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto, i presidenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato del Lazio.

Coinvolgimento del CAL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

Non si evidenziano forme dirette di coinvolgimento.

Eventuale sussistenza della Conferenza regione-autonomie locali presso la giunta regionale

No. L'art. 16 della l.r. n. 1/2007 istitutiva del CAL ha abrogato l'art. 20 della l.r. 14/1999 relativo all'istituzione della Conferenza permanente Regione-autonomie locali, i cui compiti e funzioni, in quanto compatibili, sono ora esercitati dal CAL.

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

L'articolo 9 della l. r. 1/2007 della Regione Lazio prevede al comma 2 che "ai componenti del CAL spetta un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione a sedute del Consiglio medesimo, in misura pari a quello previsto per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione" e al comma 3 che "ai componenti del CAL non residenti nel Comune di Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute del CAL"

REGIONE LIGURIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

Legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1 **Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali**

Il Consiglio delle Autonomie locali, insediato per la prima volta il 23 ottobre 2006, è disciplinato dalla legge regionale n. 1 del 1 febbraio 2011, che ha abrogato la legge regionale 13 del 2006.

Il nuovo Consiglio delle Autonomie locali è stato insediato il 14 aprile 2011.

articoli 1, 3, 13, 65, 66 e 67 dello Statuto

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CAL

C'è stata elezione e/o designazione dei componenti?

Si. I componenti elettivi sono stati indicati dalle assemblee convocate dai presidenti di provincia

Composizione elettorato attivo

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto dai seguenti componenti elettivi:
 - a) dodici Sindaci dei rimanenti Comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essi residente, eletti dalle Assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
 - b) quattro Presidenti di Consigli comunali, uno per ogni Provincia, eletti dalle Assemblee dei Presidenti dei Consigli comunali, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;

Le Assemblee dei Sindaci eleggono, rispettivamente per ciascuna Provincia, almeno un Sindaco di Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Componenti del CAL

Art. 2. (Composizione)

2. 1. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da:
 - a) i Presidenti delle Province e, a decorrere dalla sua istituzione, della Città metropolitana;
 - b) i Sindaci ed i Presidenti di Consiglio dei Comuni capoluogo di Provincia;
 - c) dodici Sindaci dei rimanenti Comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essi residente, eletti dalle Assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
 - d) quattro Presidenti di Consigli comunali, uno per ogni Provincia, eletti dalle Assemblee dei Presidenti dei Consigli comunali, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
 - e) i quattro Presidenti dei Consigli provinciali;
 - f) i Presidenti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione Regionale Ligure degli Enti Montani (ARLEM) regionali.
2. Le Assemblee dei Sindaci di cui al comma 1, lettera c), eleggono, rispettivamente per ciascuna Provincia, almeno un Sindaco di Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Problemi riscontrati nella fase di elezione e/o designazione

nessuno

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza territoriale

E' stata abrogata l'originaria legge regionale 13 del 2006 per assicurare una miglior funzionalità del CAL.

In particolare con la nuova legge regionale 1 del 2011, Le principali azioni normative per assicurare la richiamata maggior funzionalità ed efficacia del Consiglio delle autonomie locali sono:

1. *riduzione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali da 49 a 35 (riduzione del 28 per cento dei componenti);*
2. *aumento percentuale dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali rispetto ai componenti d'ufficio (i componenti elettivi sono 16 su 35);*
3. *possibilità per il Consiglio delle Autonomie locali di esprimere pareri e osservazioni a richiesta della Giunta regionale con conseguente trasmissione del parere direttamente dalla stessa all'Assemblea Legislativa;*
4. *previsione di una seduta congiunta almeno annuale con l'Assemblea Legislativa;*
5. *miglior strutturazione delle funzioni di supporto all'organo con il diretto coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli enti locali;*
6. *possibilità di illustrare, secondo, le modalità definite nella proposta di legge, direttamente in Commissione consiliare il contenuti del parere espresso;*
7. *possibilità per il Consigliere regionale e la Giunta di illustrare al Consiglio delle Autonomie locali il provvedimento sul quale è chiesto il parere;*
8. *sospensione del termine dei trenta giorni per esprimere il parere nel periodo di sospensione dei lavori dell'Assemblea Legislativa e delle Commissioni consiliari stabilito dall'Ufficio di Presidenza Integrato;*
9. *valorizzazione del ruolo del Consiglio delle autonomie locali nel processo legislativo con funzione di report sullo stato di attuazione delle leggi e degli altri atti generali della Regione.*
10. *approvazione annuale di una relazione sullo stato delle "autonomie locali" in Liguria.*

Data insediamento

Il Consiglio delle Autonomie locali, insediato per la prima volta il 23 ottobre 2006, è **disciplinato dalla legge regionale n. 1 del 1 febbraio 2011**, che ha abrogato la legge regionale 13 del 2006.

Il nuovo Consiglio delle Autonomie locali è stato insediato il 14 aprile 2011.

Durata del mandato

Il Consiglio delle Autonomie locali resta in carica per l'intera legislatura. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio delle Autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.

Numero medio delle convocazioni annuali

Sette

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

Sufficientemente diffusa

Efficacia delle pronunce

L'efficacia delle decisioni del CAL sono disciplinate dall'articolo 67 (Modalità di espressione del parere) dello Statuto.

I pareri del Consiglio delle Autonomie Locali sono resi nel termine di trenta giorni, decorsi i quali tali pareri si considerano acquisiti.

Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea Legislativa può comunque procedere all'approvazione dell'atto con il voto della maggioranza assoluta dei propri componenti.

La maggioranza non è richiesta per l'approvazione degli atti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere d) ed e) dello Statuto (e, cioè, gli atti di programmazione generale e le leggi di bilancio e ad altri atti ad esse collegati).

Materie in cui il parere è obbligatorio

Articolo 5

(Funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto, il Consiglio delle Autonomie locali :
 - a) esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali;
 - b) esprime pareri obbligatori in merito alle seguenti iniziative:
 - 1) progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle Autonomie locali;
 - 2) progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze;
 - 3) atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali;
 - 4) atti di programmazione generale;
 - 5) progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati;
 - c) esprime, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali;
 - d) propone al Presidente della Giunta l'impugnativa degli atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di enti locali liguri.

Conseguenze del parere negativo

Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea Legislativa può comunque procedere all'approvazione dell'atto con il voto della maggioranza assoluta dei propri componenti.

La maggioranza non è richiesta per l'approvazione degli atti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere d) ed e) dello Statuto (e, cioè, gli atti di programmazione generale e le leggi di bilancio e ad altri atti ad esse collegati).

Eventuale parere facoltativo e da chi può essere richiesto

Può essere richiesto da organi regionali (Presidente Giunta, Giunta, Consiglio).

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

Nella fase dell'esame in commissione.

All'assegnazione del provvedimento alla Commissione consiliare competente il Presidente del Consiglio (se l'atto è soggetto a parere obbligatorio del CAL) lo trasmette per l'espressione del parere al CAL.

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CAL

A volte il solo parere non è sufficiente e, in relazione alla particolare complessità dell'argomento in esame, può essere necessaria un'audizione

Aspetti positivi del parere del CAL all'interno del processo legislativo

Sono evidenziate le problematiche e le proposte di soluzione relative alla legislazione ed all'attività amministrativa nelle materie di competenza

Raccordo del CAL con le Commissioni, con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale

I rapporti con le Commissioni e con il Consiglio sono disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio regionale, come segue:

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

a) iniziativa delle leggi

- applicano le disposizioni previste per l'esame in Commissione e in Consiglio, art 135;
- iniziativa delle leggi, art. 135;

b) pareri obbligatori

- approvazione in Consiglio del testo a maggioranza assoluta dei propri componenti, art. 132, comma 1;
- consultazioni della generalità degli organismi territoriali da parte delle Commissioni sulle iniziative di cui all'articolo 66, comma 1, dello Statuto. diverse determinazioni al riguardo vengono assunte in sede di programmazione dei lavori, art. 87, comma 2;
- il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali sostituisce le audizioni - consultazioni della generalità degli organismi territoriali da parte delle Commissioni sulle iniziative di cui all'articolo 66, comma 1, dello Statuto. diverse determinazioni al riguardo vengono assunte in sede di programmazione dei lavori, art. 87, comma 2;
- parere negativo o condizionato a modificazioni per l'approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati, art 132, comma 1;
- parere negativo o condizionato a modificazioni, e maggioranza richiesta per l'approvazione se non recepite, art 132, comma 1;
- parere sempre allegato al testo licenziato, art. 132, comma 1;
- pareri obbligatori, art. 132;
- progetto di legge dichiarato urgente: non si procede alla consultazione degli organi consultivi previsti dallo Statuto ai quali deve, comunque, essere rimesso il testo approvato dal Consiglio per eventuali valutazioni, art. 34, comma 3;
- pronuncia espressa sugli stessi da parte delle Commissioni e obbligo di darne conto nella relazione al Consiglio, art 132, comma 1;
- richiesta di nuovo parere a seguito di sostanziali modificazioni del testo, art 132, comma 2;
- termine per l'espressione del parere, art. 132, comma 2;

c) osservazioni

- osservazioni di propria iniziativa, art. 133, comma 1;
- osservazioni richieste dal Consiglio su progetti di legge o di atti amministrativi, art. 133, comma 2;

Il parere obbligatorio del CAL può essere richiesto dalla Giunta su progetti della stessa di competenza finale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 9 della Lr 1 del 2011 che dispone:

Articolo 9

(Pareri e osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali su progetti della Giunta

regionale)

1. Qualora la Giunta regionale richieda il parere del Consiglio delle Autonomie locali su progetti che devono essere approvati dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa e il disegno di legge o il provvedimento sono trasmessi dalla Giunta con unito il parere o le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali.
2. Ove un progetto tra quelli previsti all'articolo 5, comma 1, lettera b), venga approvato dalla Giunta conformemente al parere reso dal Consiglio delle Autonomie locali, non viene richiesto d'ufficio il parere obbligatorio di cui all'articolo 7 e la Commissione competente all'esame può invitare il Consiglio stesso ad illustrare mediante un relatore il parere reso. Inoltre, qualora in corso di esame vengano apportate sostanziali modifiche al testo, può essere nuovamente richiesto il parere

Rileva inoltre per la partecipazione alle sedute del CAL:

Articolo 12

(Partecipazione alle sedute)

1. Alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali possono partecipare, per illustrare il provvedimento all'esame del Consiglio stesso e senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o un Assessore dallo stesso delegato per gli atti di iniziativa della Giunta e il Consigliere regionale primo firmatario della proposta da esaminare o altro Consigliere proponente dallo stesso delegato.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali può richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine

Struttura di supporto

Articolo 14 (Struttura operativa)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa definisce, anche mediante convenzione con le associazioni delle Autonomie locali a livello regionale, ANCI Liguria e URPL, la struttura di supporto.

Anci e Urpl assicurano il supporto in forza di convenzione tra le stesse e il Consiglio regionale

Materie prevalenti dei pareri

Leggi in materie di competenza amministrativa degli enti locali

Altre funzioni

Pareri su tutti gli atti di pianificazione e generali

Articolo 10

(Relazione sull'attività e le funzioni del sistema degli enti locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali presenta annualmente entro il mese di marzo al Consiglio regionale - Assemblea legislativa un rapporto sullo stato delle autonomie, in cui sono evidenziate l'attività e le funzioni svolte nell'anno precedente.
2. Ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), dello Statuto e all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio delle Autonomie locali, in collaborazione con gli enti locali, comunica periodicamente al Consiglio regionale - Assemblea legislativa i dati sull'attuazione della

legislazione. A tal fine il Consiglio regionale - Assemblea legislativa stipula apposita convenzione con il Consiglio delle Autonomie locali.

Articolo 11

(Altre attività)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle Autonomie, formulare proposte in materia da inviare al Consiglio regionale - Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifici incontri.

Rapporti con categorie economico-sociali della Regione?

--

Coinvolgimento del CAL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

Il CAL ha potere di iniziativa legislativa nelle materie di competenza degli enti locali

Esprime pareri obbligatori in merito alle seguenti iniziative:

- 1) progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle Autonomie locali;
- 2) progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze;

Eventuale sussistenza della Conferenza regione-autonomie locali presso la giunta regionale

no

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

Non è previsto al compenso ai componenti del CAL.

E' previsto dall'articolo 15 della legge regionale 1 del 2011 un rimborso spese di viaggio per i soli componenti rappresentativi di Comuni inferiori a 5.000 abitanti.

Si riporta di seguito l'articolo.

L.R. 1 febbraio 2011, n. 1.

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

Art. 15. (Rimborso delle spese)

1. Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali rappresentativi dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), spetta per la missione e per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

REGIONE LOMBARDIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CAL

C'è stata elezione e/o designazione dei componenti?

Sì

Composizione elettorato attivo

- Sindaci di Comuni divisi in due categorie: con più o meno di tremila abitanti
- Presidenti delle Comunità Montane
- Presidenti delle Unioni di Comuni
- Conferenza dei Rettori
- Comitato di Coordinamento degli Istituti scolastici autonomi
- Componenti il Tavolo permanente del Terzo settore
- Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale

Componenti del CAL

Presidenti delle 12 Province lombarde, Sindaci dei 12 Comuni capoluogo di provincia, Presidente dell'Unione Province Lombarde, Presidente di ANCI Lombardia, Presidente della delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCCEM), Presidente dell'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCCE), un Presidente di Comunità Montana, un Presidente di Unione di Comuni, 12 Sindaci di Comuni con oltre 3000 abitanti, 3 Sindaci di Comuni con popolazione pari o inferiore a 3000 abitanti (45)

In composizione integrata si aggiungono altri 15 componenti che rappresentano le autonomie sociali e funzionali presenti sul territorio. Entrano, quindi, 2 rappresentanti delle Università e 1 rappresentante dei centri di ricerca o delle comunità tecnico-scientifiche e professionali eletti dalla Conferenza regionale dei Rettori; 2 rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominati dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.); il Presidente di Unioncamere Lombardia; 5 Presidenti di Camere di Commercio designati dalla stessa Unioncamere; 2 rappresentanti espressi dal Tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore e 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Problemi riscontrati nella fase di elezione e/o designazione

Qualche problema organizzativo per ANCI Lombardia che ha dovuto convocare 1546 Comuni.

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza territoriale

Essendosi recentemente insediato (21 gennaio 2011) ed essendosi riunito in Assemblea solo una volta (4 marzo 2011) non sono emerse, allo stato, particolari criticità rispetto alla composizione dell'organismo.

Data insediamento

21 gennaio 2011

Durata del mandato

Coincide con la legislatura regionale (termine: aprile 2015)

Numero medio delle convocazioni annuali

Almeno 3, per espressa previsione della legge istitutiva.

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

Allo stato, vista la recente costituzione, non è possibile percepire tale aspetto.

Efficacia delle pronunce

Non vincolanti, ma capaci di condizionare il quorum per la votazione finale dei PDL in Consiglio regionale.

Inoltre, per gli atti sui quali il CAL esprime parere in composizione integrata (Statuto, PRS e suoi aggiornamenti, piani e programmi relativi all'innovazione economica e tecnologica, all'internazionalizzazione e alla competitività), il Consiglio regionale e la Giunta possono discostarsene con motivazione espressa.

Materie in cui il parere è obbligatorio

- Progetti di legge che disciplinano il Consiglio delle autonomie locali;
- progetto di legge di bilancio e su quello di coordinamento della finanza locale;
- progetti di legge che conferiscono in via generale funzioni amministrative agli enti locali.

Conseguenze del parere negativo

In caso di parere negativo sui progetti di legge il Consiglio regionale può discostarsi a maggioranza dei componenti.

Eventuale parere facoltativo e da chi può essere richiesto

Su richiesta dell'ufficio di presidenza del CAL al Presidente del Consiglio, può esprimere parere sui Regolamenti attuativi o esecutivi delle leggi sulle quali il CAL è chiamato ad esprimere parere obbligatorio.

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

Durante l'istruttoria in Commissione.

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CAL

Il parere espresso su un testo non ancora definitivo potrebbe contenere discrepanze qualora il PDL venisse ulteriormente emendato in Commissione. Tuttavia, non avendo il CAL la possibilità di formulare proposte di modifica durante la discussione d'Aula, l'unico momento utile resta quello che coincide con l'istruttoria in Commissione.

Aspetti positivi del parere del CAL all'interno del processo legislativo

Le autonomie locali e funzionali, attraverso il CAL, partecipano ai processi decisionali della Regione esprimendo un parere di sintesi tra le varie componenti e che si rivela utile ai fini dell'iter istruttorio del provvedimento in esame.

Raccordo del CAL con le Commissioni, con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale

La struttura di supporto presso il Consiglio regionale assicura il raccordo costante con tutte le strutture dell'istituzione regionale.

Struttura di supporto

E' formata dal Dirigente del Servizio Commissioni presso il quale è assegnato, da un Professional e da due Collaboratori di segreteria, uno dei quali a disposizione dell'intero Servizio.

Materie prevalenti dei pareri

L'unico parere espresso fino ad oggi ha riguardato un progetto di legge sulla disciplina delle aree protette e dei parchi regionali.

Altre funzioni

La legge 22/2009, oltre all'espressione di pareri, assegna al CAL altre funzioni; infatti:

- può segnalare alla Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti statali;
- esercita l'iniziativa legislativa relativamente al conferimento in via generale di funzioni amministrative agli enti locali;
- elegge un componente della Commissione garante dello Statuto;
- può chiedere alla stessa Commissione il parere sulla conformità dei progetti di legge allo Statuto stesso;
- può esprimere osservazioni e formulare proposte sugli atti in esame.

Rapporti con categorie economico-sociali della Regione?

La composizione integrata risponde proprio all'esigenza di raccordare l'istituzione regionale non solo con gli enti locali, ma anche con le espressioni del tessuto socio-economico regionale.

Coinvolgimento del CAL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

Pur non essendo previsto uno specifico coinvolgimento, le disposizioni statutarie prevedono che "Ai processi di adeguamento e di attuazione della normativa comunitaria partecipano le autonomie territoriali".

Eventuale sussistenza della Conferenza regione-autonomie locali presso la giunta regionale

No, in quanto la legge regionale 22/2009 ne ha previsto lo scioglimento in concomitanza con l'insediamento del CAL.

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

Per quanto riguarda la Lombardia, né lo Statuto, né la l.r. 22/2009 prevedono alcuna forma di rimborso/gettone per i componenti il CAL.

REGIONE MARCHE

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2007, n. 4
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CAL

C'è stata elezione e/o designazione dei componenti?

Sì

Composizione elettorato attivo

Sindaci comuni non capoluogo e Presidenti delle Comunità Montane

Componenti del CAL

Presidenti delle 5 province
Sindaci comuni capoluogo delle 5 province da 17 Sindaci di comuni non capoluogo di provincia e da 3 Presidenti delle Comunità Montane (L.r. 4/2007, art.1)

Problemi riscontrati nella fase di elezione e/o designazione

No

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza territoriale

No

Data insediamento

19/10/07

Durata del mandato

5 anni

Numero medio delle convocazioni annuali

10

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

Medio-scarso

Efficacia delle pronunce

Sì

Materie in cui il parere è obbligatorio

Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri all'Assemblea Legislativa regionale sulle proposte concernenti:

- a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria;
- b) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra enti locali e tra questi e la Regione;
- c) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale compresi quelli relativi ai

finanziamenti dell'Unione Europea.
(L.r. 4/2007, art.11, comma 2)

Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere alla Giunta regionale nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, nonché sui seguenti atti:

- a) accordi di programma quadro e intese istituzionali di programma che coinvolgono l'assetto e lo sviluppo territoriale locale;
- b) regolamenti di interesse degli enti locali;
- c) criteri di riparto delle risorse agli enti locali;
- d) atti di indirizzo e atti di programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali.

(L.r. 4/2007, art.11, comma 3)

Conseguenze del parere negativo

Gli atti di conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra enti locali e tra questi e la Regione, difformi dal parere reso dal Consiglio delle autonomie locali, sono deliberati dall'Assemblea Legislativa regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

(L.r. 4/2007, art.12, comma 6)

Eventuale parere facoltativo e da chi può essere richiesto

Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere al Consiglio delle autonomie locali pareri anche su atti diversi da quelli cui il parere è obbligatorio.

Il Consiglio delle autonomie locali può altresì far pervenire alla Giunta regionale e all'Assemblea Legislativa regionale proprie osservazioni in merito agli atti di competenza.

(L.r. 4/2007, art.11, commi .5 e 6)

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

A seguito della relazione della Commissione referente per i pareri all'Assemblea Legislativa regionale ed in seguito alla delibera di richiesta di parere con allegata la proposta della deliberazione attuativa per i pareri alla Giunta regionale.

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CAL

Il limite temporale di 15 giorni e la richiesta di riduzione dei termini.

Aspetti positivi del parere del CAL all'interno del processo legislativo

Maggiore aderenza del processo legislativo ai fabbisogni del territorio.

Raccordo del CAL con le Commissioni, con l'Assemblea legislativa regionale e con la Giunta regionale

Sì

Struttura di supporto

Il CAL e il CREL hanno un'unica struttura di supporto composta da:

1 Posizione Organizzativa e 2 unità di personale cat. C.

Materie prevalenti dei pareri

Quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art.11 della l.r.4/2007

Altre funzioni

Iniziativa legislativa.

Rapporti con categorie economico-sociali della Regione?

No

Coinvolgimento del CAL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

No

Eventuale sussistenza della Conferenza regione-autonomie locali presso la giunta regionale

No

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

No

REGIONE TOSCANA

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

L.R. 21 marzo 2000, n.36

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CAL

C'è stata elezione e/o designazione dei componenti?

Elezione e designazione

Composizione elettorato attivo

Presidenti Consiglio provinciali, Sindaci comuni non capoluogo, Presidenti Consiglio comunali, Presidenti Comunità montane

Componenti del CAL

Il Consiglio delle autonomie locali è composto da 50 membri:

- 10 Presidenti delle Province; (membri di diritto)
- 2 Presidenti di Consigli Provinciali;
- 10 Sindaci dei Comuni capoluogo; (membri di diritto)
- 23 Sindaci di Comuni non capoluogo;
- 2 Presidenti di Consigli comunali;
- 3 presidenti di Comunità montane.

Problemi riscontrati nella fase di elezione e/o designazione

Difficoltà nella convocazione delle assemblee e scarsa partecipazione degli aventi diritto al voto.

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza territoriale

Squilibrio fra la rappresentanza delle assemblee elettive e gli esecutivi.

Data insediamento

10 luglio 2000

Durata del mandato

Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale.

Numero medio delle convocazioni annuali

Undici

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

Si rileva una scarsa partecipazione dei componenti.

Efficacia delle pronunce

I pareri sono obbligatori ma non vincolanti. Il numero esiguo dei pareri contrari o favorevoli ma sottoposti a condizione non consente di disporre di statistiche significative.

Materie in cui il parere è obbligatorio

Il CAL esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime, altresì, parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale.

Conseguenze del parere negativo

Nel caso di parere negativo o favorevole ma condizionato la Commissione consiliare referente può, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto regionale e dell'art. 64 del Regolamento interno del C.R., disattendere il parere con motivazione espressa.

Eventuale parere facoltativo e da chi può essere richiesto

E' previsto il parere facoltativo qualora il Consiglio regionale ritenga di richiederlo.

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

Prima che le commissioni referenti trasmettano il provvedimento al Consiglio regionale.

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CAL

Difficoltà da parte della generalità dei componenti del CAL ad entrare nel merito dei singoli provvedimenti.

Aspetti positivi del parere del CAL all'interno del processo legislativo

Nel parere espresso dal CAL si accolgono le valutazioni sui provvedimenti in esame espresse da parte di una rappresentanza significativa degli enti territoriali; valutazioni non sempre coincidenti con quelle delle loro associazioni di rappresentanza.

Raccordo del CAL con le Commissioni, con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale

Il raccordo con le commissioni avviene nei casi in cui occorra un approfondimento sul provvedimento oggetto di esame. I rapporti con il Consiglio regionale sono quelli previsti dall'Art.67 dello Statuto " Il Consiglio Regionale e il CAL si riuniscono in seduta congiunta almeno una volta l'anno per l'esame di problemi di comune interesse". I rapporti con la Giunta regionale attengono alla partecipazione del CAL al tavolo di concertazione regionale insieme alle associazioni degli enti locali e alla partecipazione di componenti la Giunta regionale alle sedute del CAL per la presentazione di provvedimenti di loro competenza.

Struttura di supporto

In applicazione dell'art.16 della legge istitutiva, la struttura di supporto del CAL risulta essere così composta:
1 dirigente - 1 PO - 2 funzionari - 2 amministrativi

Materie prevalenti dei pareri

Tutte quelle che attengono le competenze trasferite dalla Regione agli enti locali.

Altre funzioni

Tutte quelle previste dallo Statuto regionale e dalla legge 36/2000:
Il Consiglio delle autonomie locali esprime alla Giunta regionale parere obbligatorio nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali, relativo all'esercizio delle funzioni loro conferite dalla Regione, nonché sulle proposte di regolamento di attuazione di leggi regionali sulle quali è previsto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.

Il Consiglio delle autonomie locali esercita, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto, l'iniziativa delle leggi regionali in materia di:

revisione dello statuto regionale, conferimento e disciplina delle funzioni degli enti locali, disciplina del rapporto degli enti locali con la Regione.

Il Consiglio delle autonomie locali può proporre al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.66 comma 5 dello Statuto, questioni di legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte Costituzionale, nei confronti delle leggi e degli atti avente forza di legge dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali nel rispetto dell'art.134 della Costituzione.

Il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 66, comma 6 dello Statuto, effettua le nomine e le designazioni dei rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali.

Il Consiglio delle autonomie locali partecipa all'attività di controllo esercitata sugli enti locali dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.7 della L.131/2003, e designa un componente ad integrazione della Sezione stessa.

Il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'art.57 comma 5 dello Statuto, indica al Consiglio regionale una rosa di tre esperti, tra i quali il Consiglio regionale sceglie uno dei sette componenti il Collegio di garanzia. Il Consiglio delle autonomie locali può ricorrere al Collegio di garanzia per l'interpretazione dello Statuto e per questioni inerenti la compatibilità di questo con le leggi e i provvedimenti riguardanti gli enti locali.

Il Consiglio delle autonomie locali formula proposte e indirizzi su questioni di interesse degli enti locali.

Il Consiglio delle autonomie elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attività di concertazione al tavolo istituzionale con la Giunta Regionale.

Rapporti con categorie economico-sociali della Regione?

Non sono espressamente previsti dalla normativa vigente.

Coinvolgimento del CAL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

Le competenze del CAL si esauriscono con quanto stabilito dallo Statuto e dalla Legge istitutiva.

Eventuale sussistenza della Conferenza regione-autonomie locali presso la giunta regionale

In assenza nella Regione Toscana di una Conferenza regione-autonomie locali il CAL partecipa senza diritto di voto al Tavolo di concertazione istituzionale.

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

L'art. 2 della l.r. 64/2010 aveva previsto la gratuità dell'incarico del presidente e dei componenti del CAL in quanto a tale organismo consiliare era stato ritenuto applicabile l'art. 83 del T.U.. Successivamente, sulla base di ulteriori approfondimenti tecnici e di un parere del Collegio di garanzia statutaria, secondo il quale la disciplina del CAL non può trovare vincoli in disposizioni di legge statale, la l.r. 17/2011 ha ripristinato gli emolumenti previsti dalla l.r. istitutiva (indennità di funzione per il Presidente e gettone di presenza per gli altri componenti) introducendo contestualmente la riduzione del 10 per cento, analogamente a quanto già previsto dalla l.r. 64/2010 per tutti gli organismi consiliari.

REGIONE UMBRIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 “Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali” (La legge abroga l’articolo 15 (Consiglio delle autonomie locali e osservatorio sulla riforma della pubblica amministrazione) della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 (Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l’organizzazione e l’esercizio delle stesse a livello locale).

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CAL

C’è stata elezione e/o designazione dei componenti?

C’è stata elezione per i membri elettivi.

L.r. 20/2008 . Articolo 7, commi 5, 6 e 7

Le liste elettorali:

- a) sono presentate da un numero di elettori almeno pari a quello dei candidati da eleggere;
- b) sono corredata dall’accettazione delle candidature;
- c) devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio regionale entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data stabilita per le elezioni;
- d) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;
- e) limitatamente alle liste dei consiglieri comunali e dei sindaci, assicurano nella individuazione dei candidati un’adeguata rappresentanza dei comuni in rapporto al territorio regionale.

Le elezioni sono convocate nello stesso giorno con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza.

Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Giunta regionale i risultati delle elezioni.

Composizione elettorato attivo

L.r. 20/2008 – Articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4

I consiglieri provinciali sono eletti, con voto diretto e segreto, dai rispettivi consigli provinciali;

I consiglieri comunali sono eletti, con voto diretto libero e segreto, su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle tre classi demografiche. Ciascun sindaco o consigliere comunale, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere una sola preferenza. I seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata ed il 40 per cento, proporzionalmente, alle altre liste. Risultano eletti i candidati che, all’interno di ogni lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età;

I sindaci sono eletti, con voto diretto libero e segreto, su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle due classi demografiche. Ciascun sindaco, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere una sola preferenza. I seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata ed il 40 per cento, proporzionalmente, alle altre liste. Risultano eletti i candidati che, all’interno di ogni lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più

giovane di età;

I presidenti delle Comunità montane sono eletti, con voto diretto e segreto, da un'assemblea costituita dai presidenti delle Comunità montane, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale. E' possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

Componenti del CAL

L.r. 20/2008 – Articolo 6

Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi.

Sono membri di diritto:

- a) i Presidenti delle province della Regione;
- b) i Sindaci dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

Sono membri elettivi :

- a) cinque consiglieri provinciali, di cui tre eletti dalla Provincia di Perugia e due dalla Provincia di Terni;
- b) dieci consiglieri comunali di comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, eletti dai consiglieri comunali dei comuni medesimi;
- c) sei rappresentanti di comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui tre sindaci e tre consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni medesimi;
- d) otto rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti, di cui cinque sindaci e tre consiglieri, rispettivamente eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni medesimi;
- e) due presidenti di Comunità montane eletti dall'assemblea dei Presidenti di Comunità montane.

I componenti ammontano complessivamente a n. 49.

Il CAL ha sede legale presso il Consiglio regionale dell'Umbria.

Problemi riscontrati nella fase di elezione e/o designazione

--

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza territoriale

--

Data insediamento

Il CAL è stato costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 119 e insediato in data 4 febbraio 2010.

Durata del mandato

Il CAL viene rinnovato entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei comuni e delle province della Regione.

Numero medio delle convocazioni annuali

Sette.

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

--

Efficacia delle pronunce

Materie in cui il parere è obbligatorio

Il CAL esprime parere obbligatori ma non vincolanti sugli atti indicati all'articolo 2, comma 2 della l.r. 20/2008.

Conseguenze del parere negativo

Ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello statuto, il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano il conferimento e l'esercizio delle funzioni e competenze dei comuni, delle province e loro forme associative, delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

Eventuale parere facoltativo e da chi può essere richiesto

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

Il parere viene richiesto dalla Giunta regionale prima dell'adozione definitiva del Disegno di legge o Regolamento.

Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di un atto di iniziativa di soggetti diversi dalla Giunta regionale, trasmette l'atto al CAL che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, si prescinde dal parere stesso.

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CAL

Aspetti positivi del parere del CAL all'interno del processo legislativo

Raccordo del CAL con le Commissioni, con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale

Struttura di supporto

L.r. 20/2008 – Articolo 12

La Regione assicura il funzionamento del CAL, assegnando le necessarie risorse materiali e umane.

La Regione, sentito il Presidente del CAL, definisce l'entità del contingente di personale. A tal fine, l'eventuale variazione della dotazione organica già assegnata è disposta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale.

Materie prevalenti dei pareri

Altre funzioni

L.r. 20/2008 – Articolo 5 (Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)

La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria è una sezione del CAL, istituita e disciplinata dal titolo I della legge regionale 27 marzo 2000, n. 29.

Rapporti con categorie economico-sociali della Regione?

Coinvolgimento del CAL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

Eventuale sussistenza della Conferenza regione-autonomie locali presso la giunta regionale

L.r. 20/2008 – Articolo 4

Le Intese previste dalle leggi regionali sono espresse in Conferenza Regione-Consiglio delle autonomie locali, con l'intervento della Giunta regionale.

L'intesa si realizza attraverso la conforme volontà espressa nella Conferenza dai rappresentanti della Regione e dal Presidente del CAL, su deliberazione sostenuta dal sessanta per cento dei componenti del CAL.

Alla Conferenza prendono parte i componenti della Giunta e i componenti del CAL.

La Conferenza si tiene presso il CAL e si avvale del supporto tecnico dello stesso.

La Conferenza esprime le intese previste dalle leggi regionali, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto approvato dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale può procedere all'approvazione definitiva dell'atto solo a seguito dell'avvenuta intesa.

Decorsi i termini previsti senza che sia intervenuta l'intesa, la Giunta regionale, laddove ritenga ciò necessario per la tutela di preminenti interessi generali, può trasmettere l'atto per l'approvazione al Consiglio regionale.

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

Si riporta l'articolo 13 (Gettone di presenza e rimborso spese) della l.r. 20/2008:

- “1. Le riunioni del CAL sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza:
2. Per ogni giornata di seduta del CAL e del suo ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o delegati un gettone di presenza di euro cinquanta, rivalutato annualmente in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.
3. Al Presidente ed ai vice presidenti del CAL è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ulteriori impegni istituzionali, pari al trattamento previsto per i dirigenti della Regione.”

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

Legge regionale 9 gennaio 2006, n.1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”. Articoli 31 e seguenti

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CAL

C'è stata elezione e/o designazione dei componenti?

Il Cal è costituito da una rappresentanza istituzionale di Enti: 8 componenti di diritto (le quattro province ed i 4 comuni capoluogo) e 15 componenti elettivi rinnovati ogni cinque anni. Questi ultimi sono stati eletti nel marzo 2006 al momento della prima costituzione CAL e rinnovati nel marzo 2011 .

Composizione elettorato attivo

L'elettorato attivo è composto da tutti i Sindaci della Regione. 15 Comuni membri elettivi del Consiglio delle autonomie locali sono infatti individuati , a norma dell'art. 31, comma 3, della Legge regionale 1 del 2006 da apposite conferenze dei sindaci su base provinciale, convocate e presiedute dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Nell'ambito delle due province più popolose, si riuniscono due distinte conferenze, per l'individuazione rispettivamente dei rappresentanti dei Comuni montani, e dei rappresentanti dei comuni diversi da quelli montani.

I sindaci dei Comuni capoluogo di provincia non concorrono all'espressione di volontà della conferenza da loro presieduta (in quanto già componenti di diritto).

Componenti del CAL

I componenti del CAL sono ventitré: otto membri di diritto (le quattro Province e i quattro Comuni capoluogo) e quindici comuni non capoluogo, membri elettivi, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio.

Articolo 31, comma 2, legge regionale 1/2006 infatti:

Il Consiglio delle autonomie locali è costituito da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata:

- a) le Province e i Comuni capoluogo di provincia, quali membri di diritto;
- b) quindici Comuni non capoluogo di provincia, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio, rinnovati ogni cinque anni.
3. I Comuni di cui al comma 2, lettera b), sono individuati, da apposite conferenze dei sindaci, come segue:
 - a) due dai sindaci dei Comuni della provincia di Gorizia;
 - b) cinque dai sindaci dei Comuni della provincia di Pordenone, di cui:
 - 1) due dai sindaci dei Comuni interamente montani;
 - 2) tre dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani;
 - c) uno dai sindaci dei Comuni della provincia di Trieste;
 - d) sette dai sindaci dei Comuni della provincia di Udine, di cui:
 - 1) tre dai sindaci dei Comuni interamente montani;
 - 2) quattro dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani.

Problemi riscontrati nella fase di elezione e/o designazione

Non sono stati riscontrati problemi.

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza territoriale

Non sono state riscontrate criticità.

Data insediamento

Con decreto di data 14 marzo 2006, l'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, ha dato atto, ai sensi del comma 6 dell'art. 31 della L.R. 1/2006, della prima composizione del Consiglio delle autonomie locali. Il 22 marzo si è tenuta la prima seduta. In data 14 marzo 2011, sempre con decreto del competente Assessore, è stato dato atto della nuova composizione del Consiglio delle autonomie locali a seguito del rinnovo dei 15 componenti non di diritto, previsto alla scadenza del quinquennio dall'articolo 31 della legge regionale 1/2006. In data 14 aprile 2011 si è tenuta la prima seduta del CAL a composizione rinnovata.

Durata del mandato

I quindici Comuni non capoluogo di provincia, componenti elettivi, vengono rinnovati ogni cinque anni (art.31, comma 2, lettera b) legge regionale 1/2006.

Numero medio delle convocazioni annuali

Nel primo quinquennio la **media annuale** delle convocazioni è stata:

19 sedute del CAL

12 sedute dell'UFFICIO DI PRESIDENZA

12 sedute di COMMISSIONI

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

Il CAL FVG registra una regolare partecipazione ai lavori da parte dei componenti. La maggioranza assoluta dei componenti, richiesta dalla legge per la validità della seduta, viene sistematicamente raggiunta.

Nel periodo 2006-2010 alle sedute del CAL hanno partecipato in **media il 74 per cento** dei componenti.

Efficacia delle pronunce

Nel periodo 2006-2009, le deliberazioni adottate dal CAL contenenti osservazioni e proposte sono state **74** su un totale di **192** delibere concernenti l'esame di atti (pareri e intese).

Nel 33 % dei casi le osservazioni sono state integralmente accolte

Nel 46% dei casi le osservazioni sono state parzialmente accolte

Nel 21% dei casi le osservazioni non sono state accolte

Materie in cui il parere è obbligatorio

La Legge regionale 1 del 2006 prevede l'espressione da parte del CAL di pareri esclusivamente obbligatori, in merito ai seguenti atti:

- a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
- b) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale

c) proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le stesse materie su cui esprime l'intesa.

Il CAL esprime infatti l'intesa sugli schemi di disegni di legge :

- -sull'ordinamento delle autonomie locali;
- -sulle elezioni degli enti locali;
- -sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale;
- -riguardanti il conferimento e l'esercizio delle funzioni degli enti locali;
- -riguardanti i trasferimenti finanziari e i contributi agli enti locali, nonché disposizioni riguardanti i trasferimenti finanziari agli enti locali, contenute negli schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
- sulla disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali;
- -sulla proposta di Piano di valorizzazione territoriale.

Conseguenze del parere negativo

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'INTESA

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, qualora l'intesa riguardi schemi di disegni di legge, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescindere motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del Consiglio delle autonomie locali.

Qualora l'intesa riguardi proposte di provvedimenti amministrativi, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti può prescindere motivatamente.

MANCATA ESPRESSIONE DEL PARERE

Non sono previste conseguenze per l'espressione del parere negativo, ma soltanto in relazione alla mancata espressione del parere.

In merito agli atti di iniziativa della Giunta regionale, il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere, eventualmente condizionato, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine stabilito dal presente comma, si prescinde dal parere.

Nel caso di proposte di legge d'iniziativa consiliare, il parere deve essere comunicato al Presidente del Consiglio entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso. (Il termine può essere ridotto dal Presidente del Consiglio per motivate ragioni di urgenza; può altresì essere prorogato su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali fino ad un massimo di cinque giorni supplementari).

Eventuale parere facoltativo e da chi può essere richiesto

Non è prevista l'espressione di pareri facoltativi

Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni consiliari, osservazioni su qualsiasi progetto di legge di interesse per le autonomie locali presentato in Consiglio regionale. Le osservazioni sono allegate alla relazione della Commissione.

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

L'intesa e il parere relativi a schemi di disegni di legge d'iniziativa della Giunta regionale,

vengono espressi dopo l'approvazione in via preliminare dello schema da parte della Giunta regionale. Successivamente al pronunciamento del CAL, la Giunta approva lo schema di ddl e lo presenta al Consiglio regionale.

Il parere relativo alle proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali viene richiesto al CAL all'atto dell'assegnazione della proposta di legge alla competente commissione consiliare. Il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali è allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

Qualora la Commissione consiliare referente abbia apportato modifiche ad un atto sul quale si sia espresso il Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio trasmette il testo licenziato dalla Commissione al CAL. Le eventuali osservazioni pervenute sono distribuite ai Consiglieri e comunicate alla Giunta.

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CAL

Le criticità attengono principalmente all'esame delle proposte di legge di iniziativa consiliare: il Consiglio delle autonomie locali viene chiamato ad esprimere il proprio parere in un tempo eccessivamente anticipato rispetto all'evoluzione che il testo della proposta può subire durante l'iter legislativo (ad esempio nell'ipotesi in cui si giunga alla redazione di un testo unificato oppure nel caso in cui il testo approvato dalla Commissione contenga modifiche rispetto alla proposta originaria). In conseguenza di ciò il CAL può essere chiamato ad esprimersi più volte sullo stesso oggetto.

A tal fine gli uffici hanno già svolto l'attività di approfondimento propedeutica alla stipulazione di un protocollo d'intesa tra i due organi.

Aspetti positivi del parere del CAL all'interno del processo legislativo

Vedi punto relativo all'efficacia delle pronunce da cui si evince che le osservazioni e proposte del CAL vengono parzialmente o totalmente recepite nel 79% dei casi. (Il 100 per cento è rappresentato dalle delibere del CAL contenenti osservazioni e proposte).

Raccordo del CAL con le Commissioni, con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale

RAPPORTI CAL-CONSIGLIO REGIONALE

I rapporti tra il CAL, il Consiglio sono disciplinati dalla legge regionale 1/2006. Oltre che dall'articolo 34, comma 2, lettera c) in cui si prevede che il CAL esprime i pareri sulle proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali, l'articolo 37 (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale) stabilisce che il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o di un componente da lui delegato, alle sedute delle Commissioni consiliari, che esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali e per l'illustrazione dei pareri espressi.

Il Consiglio regionale ha quindi dedicato espressamente un articolo del proprio regolamento interno (articolo 144) alla Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali ai procedimenti di competenza del Consiglio regionale.

In tale articolo, oltre ai tempi e alle modalità di espressione dei pareri, si prevede che, qualora la Commissione consiliare debba procedere all'esame di un progetto di legge o di altri atti sui quali si sia espresso il Consiglio delle autonomie locali, il Presidente della Commissione invita ad una audizione il Presidente del Consiglio medesimo, che può a tal fine delegare un altro componente dell'Ufficio di Presidenza, per illustrare la posizione dell'organo rappresentativo del sistema delle autonomie locali.

RAPPORTI CAL-GIUNTA REGIONALE

Per quanto concerne i rapporti con la Giunta regionale innanzitutto si evidenzia che il CAL è collocato funzionalmente presso la Giunta: infatti ha sede presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.

Ai sensi della legge istitutiva, il Presidente della Regione può invitare il Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pareri espressi. Tale evenienza in realtà non si mai verificata, ma gli assessori regionali partecipano con regolarità alle sedute del CAL in cui si esaminano gli argomenti attinenti alla loro competenza.

Al fine di meglio regolamentare i rapporti intercorrenti fra tra la Giunta ed il Cal nell'ambito dell'attività di concertazione prevista dalla legge regionale 1 del 2006 e di coordinare le reciproche funzioni, definendo in modo condiviso le procedure di consultazione, i due organi, in data 10 gennaio 2007, hanno stipulato un protocollo d'intesa che ha contribuito a definire le procedure operative.

Ai sensi di tale protocollo, oltre agli atti sopra individuati e sottoposti ex lege a parere od intesa, la Giunta regionale ha facoltà di inviare al Consiglio delle autonomie locali tipologie di atti ulteriori, qualora li ritenga di rilevante interesse per le autonomie locali. In tali casi, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali esprime le proprie valutazioni ovvero sottopone gli atti alle valutazioni del Consiglio (art. 4 del protocollo d'intesa).

Inoltre, nelle ipotesi in cui, pur non sussistendo i presupposti per un pronunciamento da parte del Consiglio delle autonomie locali, la Giunta regionale se ravvisa l'opportunità d'informare il Consiglio stesso su argomenti di interesse per le autonomie locali, effettua un'apposita "comunicazione" (art. 6 del protocollo d'intesa).

Ai fini della sottoposizione all'esame del Consiglio delle autonomie locali, gli atti di iniziativa della Giunta regionale devono:

1. essere approvati in via preliminare dalla Giunta regionale per l'inoltro al Consiglio delle autonomie locali; qualora il parere venga richiesto il via d'urgenza, la relativa richiesta motivata, prevista dall'art. 36, comma 5, della legge regionale 1/2006, va formulata contestualmente alla deliberazione di approvazione in via preliminare;
2. essere inviati esclusivamente a mezzo di trasmissione informatica, dall'Assessore regionale competente per materia all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, il quale provvede al successivo inoltro al Consiglio delle autonomie locali.

Alle sedute delle Commissioni partecipano i funzionari delle Direzioni regionali competenti supportando tecnicamente la trattazione degli argomenti all'esame del CAL. Alle sedute del Consiglio delle autonomie locali, e dell'Ufficio di presidenza nei casi di espressione del parere in via d'urgenza, prendono parte gli Assessori regionali competenti in relazione alle materie trattate.

Struttura di supporto

Il Consiglio delle autonomie locali ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria. Nello specifico, all'interno della direzione regionale, il supporto è fornito dal Servizio Consiglio autonomie locali.

Materie prevalenti dei pareri

Le competenze, i trasferimenti finanziari, i criteri e le modalità per la concessione di contributi,

gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale.

Altre funzioni

Ai sensi dell'art.34, comma 3, il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni; può proporre alla Giunta regionale qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali; provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.

Rapporti con categorie economico-sociali della Regione?

Non sono previsti.

Coinvolgimento del CAL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

Il CAL esprime l'intesa sullo schema di disegno di legge comunitaria regionale e si esprime con parere sui provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie.

Eventuale sussistenza della Conferenza regione-autonomie locali presso la giunta regionale

L'art. 38 della L.R. 1 del 2006 prevede, nell'ottica della collaborazioni istituzionale, la conferenza Regione-autonomie locali, finalizzata alla concertazione delle politiche territoriali e alla formulazione del documento contenente le linee guida per la predisposizione del bilancio regionale, da convocarsi dal Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (art. 10 del protocollo d'intesa).

Non è mai stata convocata.

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

LR 1/2006

Art. 32

(Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)

1. Partecipano alle attività del Consiglio delle autonomie locali i presidenti delle Province e i sindaci dei Comuni di cui all'articolo 31 o un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale, da essi delegato.
- 1 bis. Le sedute del Consiglio delle autonomie sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.>>.
2. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, che può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione, secondo le norme previste nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 33.
- 3. La qualità di componente del Consiglio delle autonomie locali non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.**
4. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche richiesti dal medesimo.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

L.R. 17 gennaio 2005 n. 1

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CAL

C'è stata elezione e/o designazione dei componenti?

Elezione + membri di diritto

Composizione elettorato attivo

Assemblea regionale di Sindaci

Componenti del CAL

I presidenti delle province; un sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia; quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti non appartenenti tutti alla stessa provincia; un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna provincia; due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna provincia.

Problemi riscontrati nella fase di elezione e/o designazione

La legge istitutiva prevede un meccanismo che favorisce il principio di parità fra uomini e donne. Sono sorte alcune difficoltà nell'applicazione pratica di tale meccanismo.

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza territoriale

Data insediamento

26.11.2005

Durata del mandato

Tre anni

Numero medio delle convocazioni annuali

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

Efficacia delle pronunce

Materie in cui il parere è obbligatorio

- 1) sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna d'iniziativa del Consiglio regionale;
- 2) sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

- 3) sui disegni e le proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;
- 4) sulle proposte di atti di programmazione soggetti all'approvazione del Consiglio regionale;
- 5) sul disegno di legge europea regionale;
- 6) sui disegni di legge finanziaria e di bilancio e sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria.

Conseguenze del parere negativo

Nessuna. La legge istitutiva non prevede alcun obbligo in capo al Consiglio di procedere con particolari formalità nell'esame dei pareri obbligatori del CAL (siano essi positivi o negativi).

Eventuale parere facoltativo e da chi può essere richiesto

Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione.

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

Prima della votazione finale del testo approvato dalla competente Commissione consiliare. Il parere sui disegni di legge finanziaria e di bilancio e sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria è espresso sul testo del proponente entro sette giorni dalla richiesta

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CAL

Riconducibilità di alcuni ambiti alle "materie" per le quali è previsto il parere obbligatorio, elencate nella legge istitutiva del CAL. Tale criticità ha suscitato alcuni conflitti tra il Consiglio regionale e il Cal che in alcune occasioni ha rivendicato la propria competenza ad esprimere un parere.

Aspetti positivi del parere del CAL all'interno del processo legislativo

Coinvolgimento delle autonomie locali nel procedimento legislativo regionale – deflazione delle conflittualità tra Regione e autonomie locali.

Raccordo del CAL con le Commissioni, con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale

Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta, prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna.

Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali.

Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

Struttura di supporto

L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento è disciplinato dal regolamento interno.

Materie prevalenti dei pareri

Disegni di legge finanziaria e di bilancio

Altre funzioni

Alcune leggi regionali di settore attribuiscono al Cal poteri di nomina/designazione di rappresentanti degli enti locali presso organismi, consulte, comitati, consigli di amministrazione a carattere regionale (ad es.: presso l'Osservatorio regionale dei musei, il Comitato per le attività di spettacolo, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa, il Comitato provinciale per l'ambiente, la Consulta regionale della disabilità, la Consulta regionale per il servizio civile sardo, il Comitato tecnico regionale per la polizia locale). Il potere di nomina attribuito al Cal dovrebbe essere rimodulato in un'ottica di reale rappresentatività dell'insieme del sistema delle autonomie locali. Altrimenti il rischio è che la scelta dei membri designati dall'Organo sia dettata da logiche e rapporti di forza intercorrenti tra i componenti dello stesso.

Rapporti con categorie economico-sociali della Regione?

Coinvolgimento del CAL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

Il CAL esprime parere obbligatorio sul disegno di legge europea regionale di cui alla L.R. 30 giugno 2010, n. 13 (*Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12*).

Eventuale sussistenza della Conferenza regione-autonomie locali presso la giunta regionale

La L.R. n.1 del 2005 ha istituito anche la Conferenza permanente Regione-enti locali quale sede unitaria e generale di concertazione, di cooperazione e di coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali della Sardegna. La citata legge regionale distingue in modo netto le competenze attribuite alla Conferenza rispetto a quelle assegnate al Cal.

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

La legge regionale n. 1 del 2005 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-Enti locali) all'articolo 7 prevede una indennità di carica per il Presidente del CAL e un gettone di presenza (per ogni giornata di seduta) per i componenti presenti.

La disposizione non è stata ancora modificata ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 78 del 2010 (conv. nella L. n. 122 del 2010).

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE / SUEDTIROL
PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E DI TRENTO

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali¹

Legge regionale 23 febbraio 2011 n. 1 “*Partecipazione dei Consigli delle autonomie locali all’attività legislativa e amministrativa della Regione*” (pubbl. in B.U. n. 10/I-II del 8/3/2011).

La legge regionale n. 1/2011 non prevede la costituzione di un nuovo ente / organo. I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano congiuntamente all’attività legislativa e amministrativa della Regione (art. 1 c. 1 l.r. n. 1/2011).

Il Consiglio delle autonomie locali è stato istituito dalla Provincia autonoma di Trento con legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 “*Istituzione e disciplina del Consiglio della autonomie locali*” (pubbl. nel B.U Trentino-Alto Adige 28 giugno 2005 n. 26).

La Provincia autonoma di Bolzano ha istituito il Consiglio dei Comuni con legge provinciale 11 giugno 2003 n. 10 “*Disposizioni in materia di Consiglio dei comuni*” (pubbl. in B.U. Trentino – Alto Adige 24 giugno 2003 n. 25) abrogata e sostituita dalla legge provinciale 8 febbraio 2010 n. 4 “*Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni*” (pubbl. nel B.U Trentino – Alto Adige 23 febbraio 2010 n. 8 suppl. n. 2).

SEZIONE A

(per le regioni in cui è stato istituito il CAL ma non ancora insediato)

E’ prevista l’elezione dei componenti o altre modalità?

Come si è detto al punto precedente, la legge regionale n. 1/2011 non prevede la costituzione di un nuovo ente / organo. I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano congiuntamente all’attività legislativa e amministrativa della Regione (art. 1 c. 1 l.r. n. 1/2011)

Composizione elettorato attivo

Componenti del CAL della provincia di Trento e del Consiglio dei comuni della provincia di Bolzano

Componenti del CAL

I Consigli delle autonomie locali delle province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano d’intesa tra loro le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute ai fini della discussione e valutazione congiunta delle proposte e per la formulazione dei pareri. (art. 1 c. 3 l.r. n. 1/2011)

Si è già attivato un gruppo di lavoro per le modalità di svolgimento elezioni e/o designazioni?

Non risulta ancora attiva) un gruppo di lavoro per le modifiche ai regolamenti del CAL della provincia di Trento e del Consiglio dei comuni della provincia di Bolzano necessarie a disciplinare le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute congiunte al fine della discussione e valutazione congiunta delle proposte e per la formulazione dei pareri rispetto all’attività legislativa e amministrativa della Regione.

Quali sono le difficoltà riscontrate?

¹ Per le regioni che, ad oggi, non hanno ancora approvato la legge, indicare articoli statuto e eventuali proposte di legge, con i link di riferimento. In tal caso, valutare se compilare o meno la sezione A.

Gli organi del CAL della provincia di Trento e del Consiglio dei comuni della provincia di Bolzano sono disciplinati (modalità di elezione, numero componenti, ...) dalla rispettiva legge provinciale di istituzione (l.p. Tn n. 7/2005 e l.p. Bz n. 4/2010).

Si riscontrano differenze sostanziali circa il numero dei componenti dell'organo esecutivo (17 consiglieri a Bolzano; 40 consiglieri a Trento) ed i criteri di rappresentanza [per la provincia di Bolzano, oltre al criterio delle diverse classi demografiche dei comuni e a quello della rappresentanza delle comunità comprensoriali (previsti anche per il CAL della provincia di Trento), devono essere rispettati stringenti criteri di rappresentanza di tutti i gruppi linguistici presenti in provincia (tedesco, italiano, ladino), oltre alla necessaria presenza di entrambe i generi, salvo il caso che i sindaci siano tutti di un solo genere].

Sarà pertanto necessario individuare strumenti e modalità di raccordo ai fini di una operatività congiunta (attribuzione di diverso peso specifico ai componenti dell'organo esecutivo di ciascun consiglio delle autonomie provinciale? Sembra escluso dal c. 4 art. 6 lp Tn n. 7/2005 : *"Ciascun componente il Consiglio delle autonomie locali esprime un voto"*) OPPURE costituzione di commissioni / articolazioni interne, che possono esercitare in determinati casi le funzioni del Consiglio dei comuni della provincia di Bolzano (ai sensi del comma 5 dell'art. 5 l.p. Bz n. 4/2010) e del CAL della provincia di Trento (ai sensi del c. 2 dell'art. 6 della l.p. Tn n. 7/2005).

Per i pareri da esprimere su questioni attinenti alla tutela delle minoranze linguistiche regionali sarà altresì necessario individuare apposite modalità operative che rispettino le disposizioni statutarie (votazioni separate per provincia o per gruppo linguistico di appartenenza?).

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CAL

C'è stata elezione e/o designazione dei componenti?

Per il Consiglio dei comuni della provincia di Bolzano 12 componenti sono eletti; 5 designati (art. 2 l.p. Bz n. 4/2010).

Per il CAL della provincia di Trento 17 componenti sono eletti; gli altri 23 "di diritto" (artt. 2 e 3 l.p. Tn n. 7/2005)

Composizione elettorato attivo

Assemblea di tutti i sindaci dei comuni della provincia di Trento articolata per classi demografiche oppure, in caso di organismo associativo che sia rappresentativo di tutti i comuni della provincia, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall'atto costitutivo nel rispetto dei criteri di rappresentatività stabiliti dall'art. 2 e dal c. 2 dell'art. 4 (art. 3 l.p. Tn n. 7/2005). Ogni sindaco dispone di una sola preferenza (lett. d), c. 1 art. 4 l.p. Tn n. 7/2005).

Assemblea di tutti i sindaci della provincia di Bolzano, che possono esprimere una sola preferenza (art. 2 l.p. Bz n. 4/2010). In caso di elezione suppletiva a seguito di decadenza per cessazione dalla carica di sindaco o di assessore del comune si procede – per i componenti eletti – nella successiva assemblea generale, a elezione suppletiva nell'ambito del raggruppamento di riferimento (art. 4, c. 3 l.p. Bz n. 4/2010). Non è del tutto evidente se il criterio dei collegi "separati" valga anche nel caso di elezione generale.

Componenti del CAL

Per il Consiglio delle autonomie della provincia di Trento (art. 2 l.p. Tn n. 7/2005):

- a) 4 sindaci di comuni fino a 500 abitanti:
- b) 4 sindaci di comuni da 501 a 1000 abitanti
- c) 4 sindaci di comuni da 1001 a 2000 abitanti

- d) 3 sindaci di comuni da 2001 a 5000 abitanti
- e) 2 sindaci di comuni da 5001 a 12000 abitanti
- f) Presidente del consiglio mòcheno e sindaco di Luserna -Lusérn
- g) Sindaci dei comuni con più di 12000 abitanti (Trento; Rovereto; Pergine; Arco; Riva d. Garda)
- h) Presidente dell'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni a livello provinciale
- i) Presidenti delle comunità di Valle (15)

Per il Consiglio dei comuni della provincia di Bolzano (art. 2 l.p. Bz n. 4/2010):

- a) 3 componenti designati dal comune capoluogo (di cui 2 del gruppo linguistico italiano)
- b) 1 componente designato da ciascuno dei comuni con più di 20000 abitanti (Merano e Bressanone)
- c) 1 componente eletto dai sindaci del gruppo linguistico ladino
- d) 2 componenti eletti dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico italiano [non votano sindaci di cui alle lettere a) e b)]
- e) 1 componente eletto da sindaci di comuni fino 1200 abitanti [non votano sindaci di cui alle lettere c) e d)]
- f) 7 componenti eletti da gruppi di sindaci ricadenti in ciascuna comunità comprensoriale [1 componente per ciascuna comunità; non votano sindaci di cui alle lettere c), d) ed e)]
- g) 1 componente eletto dall'assemblea "plenaria" di tutti i sindaci.

Problemi riscontrati nella fase di elezione e/o designazione

--

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza territoriale

La composizione del Consiglio dei comuni della provincia di Bolzano si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia e rispetta i principi della rappresentanza dei comuni di minori dimensioni, della rappresentanza dei territori delle comunità comprensoriali e della presenza di entrambi i sessi (c.1 art. 2 l.p. Bz n. 4/2010) Qualora il risultato di tutte le elezioni sia tale che la composizione del Consiglio non rispecchi la consistenza dei gruppi linguistici, le elezioni sono nulle e si procede lo stesso girone a nuove votazioni. Lo stesso vale qualora nel Consiglio non risultino rappresentati entrambi i sessi, salvo il caso in cui tutti i sindaci dei comuni appartengano allo stesso sesso (c. 5 art. 2 l.p. Bz n. 4/2010).

Data insediamento

Il CAL della provincia di Trento è stato eletto in data 10/09/2010 (dopo le elezioni degli organi delle Comunità di valle e la conseguente integrazione del CAL con i presidenti delle Comunità, in data 2/12/2010 il CAL ha (ri)eletto il proprio presidente, la vicepresidente e la giunta esecutiva).

Il Consiglio dei comuni della provincia di Bolzano è stato eletto in data 28/10/2010. Nella stessa data è stato eletto il presidente. I vicepresidenti sono stati eletti in data 5/11/2010.

Durata del mandato

Per il CAL della provincia di Trento, 5 anni, pari al periodo di una consiliatura comunale e fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve avvenire entro 120 giorni dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia (art. 4 l.p. n. 7/2005).

Il Consiglio dei comuni della provincia di Bolzano rimane in carica per il periodo corrispondente a una consiliatura comunale ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento

del nuovo Consiglio che deve avvenire entro sei mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consiglio comunali della provincia (art. 4 l.p. Bz n. 4/2010).

Numero medio delle convocazioni annuali

--

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

--

Efficacia delle pronunce

La giunta regionale deve indicare espressamente le ragioni in case alle quali ritiene di non approvare o di modificare la proposta congiunta dei Consigli delle autonomie locali delle province di Trento e di Bolzano (art. 2 l.r. n. 1/2011).

Il parere obbligatorio dei consigli delle autonomie locali sugli atti di iniziativa della giunta regionale in materia di enti locali è richiamato nella motivazione del provvedimento adottato dalla giunta regionale.. La giunta regionale delibera a maggioranza dei componenti il provvedimento sul quale sia stato espresso parere anche parzialmente negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche. In tal caso la giunta regionale è tenuta a motivare specificamente le ragioni del rigetto del parere negativo o condizionato. Il rigetto del parere negativo o condizionato è tempestivamente comunicato dalla giunta regionale ai consigli delle autonomie locali (art. 3 l.r. n. 1/2011).

I pareri obbligatori del CAL sono richiamati nelle motivazioni delle deliberazioni della giunta provinciale. Nel caso in cui il parere sia negativo o nel caso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la giunta provinciale, se intende comunque varare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, deve approvare il provvedimento a maggioranza assoluta e deve specificamente motivare il discostamento dal parere del CAL (c. 1 e 2 art. 10 l.p. Tn n. 7/2005).

Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o nel caso in cui sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il regolamento interno del Consiglio provinciale prevede le modalità per l'esame del provvedimento (art. 10 l.p. Tn n. 7/2005 (c. 3 art. 10 l.p. Tn n. 7/2005)..

Nel caso in cui il parere del Consiglio dei comuni risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la commissione legislativa, prima di giungere alla votazione finale del progetto di legge o del disegno di legge deve motivatamente deliberare di non seguire il parere. La segreteria del Consiglio provinciale trasmette al Consiglio (provinciale) per la discussione in aula, oltre al parere del Consiglio dei comuni, anche la suddetta delibera della Commissione legislativa. Dell'eventuale delibera della commissione legislativa deve altresì essere informato il Consiglio dei comuni. (c. 5 art. 6 l.p. Bz n. 4/2010).

Nel caso in cui il parere in ordine a regolamenti provinciali o ad atti amministrativi risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la giunta provinciale, all'atto di approvazione dei provvedimenti deve specificamente motivare il discostamento dal parere del consiglio (dei comuni), informandolo di conseguenza (c. 5 art. 6 l.p. Bz n. 4/2010).

Materie in cui il parere è obbligatorio

Materie previste dall'art. 4, c. 1, punto 3 [*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*] e dagli artt. 7 [*istituzione di nuovi comuni*] e 65 [*ordinamento del personale dei comuni*] dello Statuto speciale di autonomia approvato con DPR 31 agosto 1972 n. 670 (art. 1

c. 1 l.r. n. 1 del 2011).

Per il Consiglio dei comuni della provincia di Bolzano (art. 6, c. 1 l.p. Bz n. 4/2010): materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale; piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici nonché lo sviluppo socio – economico, se riguardano gli interessi dei comuni (per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali).

Per il CAL della provincia di Trento (art. 8 l.p. Tn n.7/2005): piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici, lo sviluppo socio – economico; materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale (per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali).

Conseguenze del parere negativo

Vedi punto “EFFICACIA DEL PARERE”.

Eventuale parere facoltativo e da chi può essere richiesto

Il Consiglio dei comuni può esprimere osservazioni su tutte le proposte, anche emendative di altre, depositate in consiglio provinciale. A tal fine le proposte sono comunicate al consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del consiglio provinciale. (c. 2 art. 9 l.p. Bz n. 4/2010).

Il Consiglio dei comuni esprime parere facoltativo, quando richiesto dagli organi provinciali. (c. 3 art. 9 l.p. Bz n. 4/2010).

Il CAL formula, su richiesta dell’ente locale interessato, pareri e proposte su progetti di deliberazioni concernenti la statuto, gli atti fondamentali di programmazione e di pianificazione territoriale, i regolamenti, i tributi e l’organizzazione dei servizi locali anche a carattere imprenditoriale (lett. e) c. 1 art. 8 l.p. Tn n. 7/2005).

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

Sulle proposte di disegni di legge di iniziativa della giunta regionale nelle materie di cui all’art. 1, i consigli delle autonomie locali esprimono congiuntamente parere obbligatorio preliminare entro trenta giorni dalla richiesta (c. 2 art. 3 l.r. n. 1/2011).

Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina, previo parere della competente commissione, modalità, termini e procedure mediante le quali i consigli delle autonomie locali partecipano con l’espressione di parere all’iter di formazione delle leggi di iniziativa consiliare o popolare nelle materie previste dall’articolo 1 (art. 4 l.r. n. 1/2011).

Ai sensi dell’art. 5, c. 1 della l.r. 1/2011 il regolamento interno del consiglio regionale deve essere adeguato alle disposizioni recate dalla l.r. n. 1/2011 entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa (23 marzo 2011).

Ad oggi il regolamento del consiglio regionale non è stato ancora adeguato alle disposizioni recate dalla l.r. n. 1/2011.

La formulazione dei pareri obbligatori in ordine ai disegni di legge di iniziativa della giunta provinciale ai sensi della lettera b), primo periodo, del c. 1 dell’art. 8 della l.p. Tn n. 7/2005, sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, termine che può essere dimezzato nel caso di

disegni di legge dichiarati urgenti secondo quanto previsto dal regolamento interno del consiglio provinciale (c. 2 art. 8 l.p. Tn n. 7/2005). La l.p. Tn n. 7/2005 non specifica se il parere obbligatorio debba essere preliminare all'approvazione del disegno di legge da parte della giunta provinciale.

Nel caso di disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto, preventivamente all'approvazione dei medesimi, con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali (lettera b) c. 1 art. 8 l.p. Tn n. 7/2005).

Il regolamento interno del consiglio provinciale disciplina modalità, termini e procedure mediante le quali il consiglio delle autonomie locali partecipa, nel rispetto dello Statuto di autonomia, all'iter di formazione delle leggi presso il Consiglio provinciale (c.3 art. 8 l.p. Tn n. 7/2005).

VEDI REGOLAMENTO INTERNO CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

Il Consiglio dei comuni esprime parere obbligatorio sui progetti di legge e sui disegni di legge nelle materie di cui al c. 1 dell'art. 6 della l.p. Bz n. 4/2010. e a tal fine la segreteria del consiglio provinciale (rispettivamente: della giunta provinciale) trasmettono al Consiglio dei comuni tali atti per il parere che deve essere reso entro 30 giorni, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del consiglio provinciale (c. 1 e 3 art. 6 l.p. Bz n. 4/2010).

In relazione ai disegni di legge di iniziativa della giunta provinciale, il parere è richiesto prima dell'approvazione definitiva dei medesimi da parte della giunta (c.1 art. 6 l.p. Bz n. 4/2010).

Per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali (c. 1 art. 6 l.p. Bz n. 4/2010). Se ne deduce che anche in questo caso il parere è richiesto prima dell'approvazione definitiva da parte della giunta.

Gli atti già sottoposti all'esame del Consiglio dei comuni che siano stati oggetto successivamente di sostanziali modificazioni nel corso del procedimento di approvazione, prima della loro approvazione definitiva sono nuovamente comunicati al Consiglio dei comuni (c. 2 art. 6 l.p. Bz n. 4/2010).

Il c. 4 dell'art. 6 della l.p. Bz n. 4/2010 dispone che la commissione legislativa, prima della votazione finale del progetto di legge o del disegno di legge deve motivatamente deliberare di non seguire il parere nel caso in cui il parere in ordine a progetti di legge o disegni di legge risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio dei comuni e fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche (c. 4 art. 6 l.p. Bz n. 4/2010). Se ne deduce che il parere viene reso nella fase iniziale dell'iter legislativo, a seguito della presentazione del progetto o disegno di legge e prima della conclusione dell'esame da parte della competente commissione legislativa provinciale.

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CAL

--

Aspetti positivi del parere del CAL all'interno del processo legislativo

--

Raccordo del CAL con le Commissioni, con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale

Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina, previo parere della competente commissione, modalità, termini e procedure mediante le quali i consigli delle autonomie locali partecipano con l'espressione di parere all'iter di formazione delle leggi di iniziativa consiliare

o popolare nelle materie previste dall'articolo 1 (art. 4 l.r. n. 1/2011).

Ai sensi dell'art. 5, c. 1 della l.r. 1/2011 il regolamento interno del consiglio regionale deve essere adeguato alle disposizioni recate dalla l.r. n. 1/2011 entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa (23 marzo 2011).

Ad oggi il regolamento del consiglio regionale non è stato ancora adeguato alle disposizioni recate dalla l.r. n. 1/2011..

Per quanto riguarda i rapporti con la giunta regionale, la l.r. n. 1/2011 disciplina casi e modalità dell'iniziativa congiunta dei consigli delle autonomie locali per la formulazione di proposte di disegni di legge, di regolamenti o di altri atti regionali a indirizzo generale in materia di enti locali (art. 2) stabilendo un termine di 45 giorni entro il quale la giunta regionale esamina la proposta e indica espressamente le ragioni in base alle quali ritiene di non approvarla o di modificarla. L'art. 3 della stessa l.r. n. 1/2011 dispone che i consigli delle autonomie locali esprimono congiuntamente parere obbligatorio sulle proposte di disegni di legge, di regolamento e di atto a indirizzo generale di iniziativa della giunta regionale nelle materie previste dall'art. 1, entro 30 giorni (prorogabili su richiesta motivata dalla giunta regionale / rispettivamente riducibili per ragioni di urgenza motivate dalla g.r.).

La g.r. deve richiamare nella motivazione del provvedimento il parere obbligatorio dei consigli delle autonomie locali. (c. 3 art. 3 l.r. n. 1/2011).

La g.r. delibera a maggioranza dei componenti il provvedimento sul quale sia stato espresso parere anche parzialm ente negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche. In tal caso la g.r. è tenuta a motivare specificamente le ragioni del rigetto del parere negativo o condizionato (c. 4 art. 3 l.r. n. 1/2011).

Il rigetto del parere negativo o condizionato è tempestivamente comunicato dalla g.r. ai consigli delle autonomie locali (c. 5 art. 3 l.r. n. 1/2011).

Struttura di supporto

Dal momento che la l.r. n. 1/2011 non prevede la creazione di un nuovo ente/organismo, ma si avvale dei consigli della autonomie locali già istituiti dalle province autonome di Trento e di Bolzano, non è prevista alcuna struttura di supporto.

Il CAL della provincia di Trento ha sede presso il Consiglio provinciale (art. 1, c. 1 l.p. Tn n. 7/2005).

Il CAL è dotato di autonomia contabile, amministrativa e organizzativa e provvede all'adozione e alla gestione di un proprio bilancio (art. 6, c. 7 l.p. Tn n. 7/2005).

La gestione delle entrate e delle spese nonché le altre regole di contabilità sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal CAL a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento può prevedere che la gestione della contabilità del CAL sia attribuita all'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, al Consiglio provinciale, alla giunta provinciale, ai comuni o ai rispettivi enti funzionali (art. 6, c. 8 l.p. Tn n. 7/2005).

L'organizzazione e il funzionamento del CAL sono disciplinate con proprio regolamento nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza. Il CAL si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal consiglio provinciale, dalla giunta provinciale, dai comuni e dai rispettivi enti funzionali attraverso apposite convenzioni (art. 6, c. 9 l.p. Tn n. 7/2005).

Il Consiglio dei comuni ha sede presso il consiglio provinciale (art. 1, c. 1 l.p. Bz n. 4/2010).

Il Consiglio ha autonomia normativa e organizzativa e opera in posizione di indipendenza funzionale (art. 5, c. 1 l.p. Bz n. 4/2010).

Il Consiglio può avvalersi del personale e delle strutture messe a disposizione dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal consiglio provinciale, dalla giunta provinciale,

da singoli comuni, dalle comunità comprensoriali, così come dai loro enti strumentali; i rapporti relativi, anche finanziari, sono regolati da apposite convenzioni (art. 5, c. 8 l.p. Bz n. 4/2010).

Il Consiglio presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del consiglio provinciale un progetto programmatico della sue attività, corredato della relativa previsione di spesa, per l'approvazione. La gestione delle relative spese avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del consiglio provinciale. Per l'erogazione delle spese la presidente o il presidente del consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del consiglio provinciale, aperture di credito a favore di un/a funzionario/a delegato/a, scelto/a tra i dipendenti del consiglio provinciale. Detto/a funzionario/a provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del presidente del consiglio e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all'ufficio amministrazione del consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile (art. 5, c. 9 l.p. Bz n. 4/2010).

Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa all'Ufficio di presidenza del consiglio provinciale, che può formulare osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale tra consiglio dei comuni e consiglio provinciale (art. 5 c. 10 l.p. Bz n. 4/2010).

NB: al presidente del Consiglio dei comuni spetta un'indennità di carica nella misura del 20 per cento dell'indennità del presidente del Consiglio provinciale (46 per cento degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai consiglieri/alle consigliere del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano) (art. 11, c. 1 l.p. Bz n. 4/2010).

Ai componenti del Consiglio dei comuni è corrisposto, a carico del bilancio del consiglio provinciale, quando compete, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991 n. 6 e s.m. per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale (art. 11, c. 2 l.p. Bz n. 4/2010).

Materie prevalenti dei pareri

Materie previste dall'art. 4, c. 1, punto 3 [*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*] e dagli artt. 7 [*istituzione di nuovi comuni*] e 65 [*ordinamento del personale dei comuni*] dello Statuto speciale di autonomia approvato con DPR 31 agosto 1972 n. 670 (art. 1 c. 1 l.r. n. 1 del 2011).

Per il Consiglio dei comuni della provincia di Bolzano (art. 6, c. 1 l.p. Bz n. 4/2010): materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale; piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici nonché lo sviluppo socio – economico, se riguardano gli interessi dei comuni (per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali).

Per il CAL della provincia di Trento (art. 8 l.p. Tn n.7/2005): piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici, lo sviluppo socio – economico; materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale (per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali).

Altre funzioni

Formulazione di proposte legislative di regolamenti o di altri atti a indirizzo generale nelle stesse materie indicate dall'art. 1 (art. 2 l.r. n. 1/2011).

Formulazione di proposte legislative (ove approvate a maggioranza dei 2/3 dei componenti, al giunta provinciale valuta la proposta e formula un disegno di legge tenendo conto dei contenuti della proposta medesima); presentazione di proposte di referendum consultivi; formulazione, su richiesta dell'ente locale interessato, di pareri e di proposte su progetti di deliberazioni concernenti lo statuto, gli atti fondamentali di programmazione e di pianificazione territoriale, i regolamenti, i tributi e l'organizzazione dei servizi locali anche a carattere imprenditoriale; promozione di intese per la programmazione e l'attuazione di progetti di collaborazione tra enti locali, tra questi e la provincia, nonché con i loro enti strumentali, anche per assicurare ai cittadini, alle loro forme associative ed alle imprese adeguati livelli di servizio pubblico e lo svolgimento più adeguato e coordinato delle funzioni amministrative nell'ambito del territorio provinciale; formulazione di proposte relative a materie di interesse degli enti locali da sottoporre al Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale; previa intesa con la Provincia, approvazione di schemi-tipo di bando di gara per appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, nonché di schemi di regolamento; ulteriori attribuzioni demandate al CAL dalla legislazione provinciale (art. 8 l.p. Tn n. 7/2005).

Iniziativa legislativa per le leggi provinciali nelle materie di cui all'art. 6, c. 1 (con il voto favorevole di 2/3 dei componenti del Consiglio dei comuni); richiesta (con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti) di referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una l.p. nelle materie di cui all'art. 6, c. 1 escluse quelle aventi a oggetto tributi locali, la finanza locale o la manovra finanziaria provinciale; promozione (con il voto favorevole di 2/3 dei componenti) di referendum propositivo nelle materie di cui all'art. 6, c. 1; richiesta di referendum consultivo (art. 7 l.p. Bz n. 4/2010);

- funzioni che lo Statuto di autonomia, le norme di attuazione e le legge provinciali assegnano a rappresentanze unitarie dei comuni in materia di finanza locale (art. 8 l.p. Bz n. 4/2010);

- proposte relative a materie di interesse dei comuni da sottoporre al Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale; osservazioni su tutte le proposte, anche emendative di altre, depositate in Consiglio provinciale; parere facoltativo quando richiesto dagli organi provinciali; competenze anche deliberative e di amministrazione attiva a esso assegnate dalla legislazione provinciale, particolarmente per quanto attiene ai criteri di riparto, al riparto e all'assegnazione di contributi finanziari; promuove intese per la programmazione e l'attuazione di progetti di collaborazione tra comuni, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali, allo scopo di favorire lo svolgimento più adeguato e coordinato delle funzioni amministrative nel territorio provinciale e di assicurare adeguati livelli di servizio pubblico (art. 9 l.p. Bz n. 4/2010)

Rapporti con categorie economico-sociali della Regione?

Non sono previste specifiche modalità di raccordo con categorie economico – sociali della regione (né a livello provinciale da parte del CAL di Trento e del Consiglio dei comuni di Bolzano).

Coinvolgimento del CAL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

Non è previsto un coinvolgimento dei CAL provinciali nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario in termini differenziati rispetto alle modalità di partecipazione all'iter legislativo provinciale / rispettivamente regionale.

Eventuale sussistenza della Conferenza regione-autonomie locali presso la giunta regionale

Non è prevista una Conferenza regione-autonomie locali presso la giunta regionale.

E' istituita la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia di Trento e le autonomie locali, quale sede permanente per la definizione delle intese tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta provinciale, costituita con la partecipazione del Presidente della Provincia, dei componenti della Giunta provinciale e dei componenti del CAL (art. 10 l.p. Tn n. 7/2005).

In termini analoghi è istituita la Conferenza per i rapporti tra la Provincia di Bolzano e i comuni, per la definizione di intese tra la Giunta provinciale e il Consiglio dei comuni, costituita con la partecipazione del Presidente della Provincia, dei componenti della Giunta provinciale e dei componenti del Consiglio (art. 10 l.p. Bz n. 4/2010).

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

--

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10 “Disposizioni in materia di consiglio dei comuni”
legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4 “Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni”
(modifica integralmente la precedente L.P. 10/2003)

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CAL

C'è stata elezione e/o designazione dei componenti?

Sì: 28.10.2010

Composizione elettorato attivo

Sono elettori i sindaci in carica nel giorno di svolgimento delle elezioni.

Componenti del CAL

Il Consiglio è composto da:

- a) tre componenti designati dal comune capoluogo; due di essi appartengono al gruppo linguistico italiano;
- b) un componente designato da ciascuno dei comuni con più di 20.000 abitanti, escluso il comune capoluogo;
- c) un componente eletto dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico ladino;
- d) due componenti eletti dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico italiano; non partecipano comunque al voto i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b);
- e) un componente eletto dai sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.200 abitanti, diversi da quelli che hanno diritto di voto nelle elezioni di cui alle lettere c) e d);
- f) sette componenti eletti dai sindaci dei gruppi di comuni ricadenti nel territorio delle comunità comprensoriali; ciascun gruppo di comuni esprime un componente; non partecipano all'elezione i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b), e i sindaci che hanno diritto di voto nelle elezioni di cui alle lettere c), d) ed e);
- g) un componente eletto dall'assemblea dei sindaci di tutti i comuni.

Problemi riscontrati nella fase di elezione e/o designazione

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza territoriale

Data insediamento

5.11.2010

Il nuovo Consiglio si è insediato entro sei mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia, nella data stabilita con il decreto di nomina dei componenti (decreto del Presidente del Consiglio provinciale n. 97/10 del 20.10.2010).

Durata del mandato

Il Consiglio rimane in carica per il periodo corrispondente a una consiliatura comunale ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio

Numero medio delle convocazioni annuali

Ventidue

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

sì

Efficacia delle pronunce

Materie in cui il parere è obbligatorio

Il Consiglio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge e sui disegni di legge, sui regolamenti provinciali, sugli atti amministrativi generali, quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale. Il Consiglio esprime altresì parere obbligatorio sui piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici nonché lo sviluppo socio-economico, se riguardano gli interessi dei comuni. In relazione ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, il parere è richiesto prima dell'approvazione definitiva dei medesimi da parte della Giunta. Per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali.

Conseguenze del parere negativo

Nel caso in cui il parere in ordine a progetti di legge o disegni di legge risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la commissione legislativa, prima di giungere alla votazione finale del progetto di legge o del disegno di legge deve motivatamente deliberare di non seguire il parere. La segreteria del Consiglio provinciale trasmette al Consiglio per la discussione in aula, oltre al parere del Consiglio dei comuni, anche la suddetta delibera della commissione legislativa. Dell'eventuale delibera della commissione legislativa deve altresì essere informato il Consiglio dei comuni.

Eventuale parere facoltativo e da chi può essere richiesto

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

In relazione ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, il parere è richiesto prima dell'approvazione definitiva dei medesimi da parte della Giunta nonché prima della trattazione delle commissioni legislative in Consiglio provinciale.

Inoltre, prima della loro approvazione definitiva in Consiglio provinciale, sono comunicati al Consiglio gli atti che, già sottoposti all'esame di detto organo, sono stati successivamente oggetto di sostanziali modificazioni nel corso del procedimento (emendamenti in commissione legislativa).

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CAL

Aspetti positivi del parere del CAL all'interno del processo legislativo

Spesso le commissioni legislative recepiscono i pareri del consiglio dei comuni (vengono presentati emendamenti da parte della giunta o di componenti delle commissioni legislative)

Raccordo del CAL con le Commissioni, con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale

Vedi sopra

Struttura di supporto

1 funzionario + 1 segretario (dipendenti della coop. "Consorzio dei comuni")

Materie prevalenti dei pareri

I pareri vengono resi in tutte le materie previste dall'art. 6, comma 1 della L.P. 4/2010 (progetti di legge, disegni di legge, regolamenti provinciali, atti amministrativi generali, quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale)

Altre funzioni

Il Consiglio ha **l'iniziativa legislativa per le leggi provinciali riguardanti materie di cui all'articolo 6, comma 1, L.P. 4/2010.** (progetti di legge, disegni di legge, regolamenti provinciali, atti amministrativi generali, quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale. Il Consiglio esprime altresì parere obbligatorio sui piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici nonché lo sviluppo socio-economico, se riguardano gli interessi dei comuni)

Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può chiedere il **referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale** riguardante materie di cui all'articolo 6, comma 1, escluse le leggi provinciali aventi a oggetto tributi locali, la finanza locale o la manovra finanziaria provinciale

Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può promuovere il **referendum propositivo** nelle materie di cui all'articolo 6, comma 1

Il Consiglio può chiedere il **referendum consultivo** secondo quanto disposto dalla legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

Il Consiglio esercita le funzioni che lo Statuto di autonomia, le norme di attuazione e le leggi provinciali assegnano a rappresentanze unitarie dei comuni in materia di finanza locale.

Ai sensi dell'art. 9 della L.P. 4/2010:

(1) Il Consiglio formula proposte relative a materie di interesse dei comuni, da sottoporre al Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale.

(2) Il Consiglio può esprimere osservazioni su tutte le proposte, anche emendative di altre, depositate in Consiglio provinciale. A tal fine le proposte sono comunicate al Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

(3) Il Consiglio esprime parere facoltativo, quando richiesto dagli organi provinciali.

(4) Il Consiglio esercita le competenze, anche deliberative e di amministrazione attiva, a esso assegnate dalla legislazione provinciale, particolarmente per quanto attiene ai criteri di riparto, al riparto e all'assegnazione di contributi finanziari.

(5) Il Consiglio promuove intese per la programmazione e l'attuazione di progetti di collaborazione tra comuni, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali, allo scopo di favorire lo svolgimento più adeguato e coordinato delle funzioni amministrative nel

territorio provinciale, e di assicurare adeguati livelli di servizio pubblico. Le intese tra la Provincia e i comuni sono definite nella conferenza prevista dall'articolo 10.

Rapporti con categorie economico-sociali della Regione?

No

Coinvolgimento del CAL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

No

Eventuale sussistenza della Conferenza regione-autonomie locali presso la giunta regionale

Ai sensi dell'art. 10 della L.P. 4/2010 é istituita la Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni, per la definizione di intese tra la Giunta provinciale e il Consiglio.

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

Presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano NON viene applicato il TU 267/2000, ma comunque dall'anno 2005 NON viene corrisposto alcun tipo di gettone di presenza (art. 2-bis del regolamento delle indennità, dei compensi e rimborsi nonché delle detrazioni in casi di assenza approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 31.1.1967, n. 2, e succ. modificato - disponibile sul sito).

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CAL

Legge provinciale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

- ❑ nell'ordinamento statutario del Trentino - Alto Adige/Südtirol - in ragione delle particolari competenze riconosciute alla province autonome - il CAL è direttamente istituito con legge provinciale; è collocato a livello provinciale e non regionale; quindi nell'ambito della regione autonoma T.AA. sono istituiti due CAL distinti;
- ❑ in Trentino si applica la legge provinciale sul consiglio delle autonomie locali - **l.p. 15 giugno 2005, n. 7** (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali) http://www.banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=trov&app=clex&at_id=12404&type=testo&blank=Y&ZID=281184;
- ❑ il CAL del Trentino (così come quello dell'Alto Adige) non ha una base normativa statutaria (non è previsto nello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige): vedi sul tema la sentenza della Corte costituzionale 14 novembre 2006, n. 370(http://www.banche_dati/giurisprudenza_cost/cost_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=cost&at_id=19463&type=testo&blank=Y);
- ❑ nel sito del Consorzio dei comuni trentini/Consiglio delle autonomie locali (http://www.comunitrentini.it/index.php/plain/consiglio_delle_autonomie_locali) sono consultabili i dati relativi alla normativa (sia legislativa che regolamentare) sul CAL, nonché i dati sulla sua organizzazione interna e sulla sua attività (es. composizione, organi interni, convocazione e sugli ordini del giorno; verbali, audizioni etc.).

C'è stata elezione e/o designazione dei componenti?

- ❑ i componenti del CAL trentino hanno in parte una diretta origine elettiva (*membri elettivi*): i sindaci di comuni con popolazione inferiore ai 12.000 abitanti; in parte sono individuati dalla stessa legge sul CAL (*membri di diritto*): i presidenti delle comunità, i sindaci dei comuni con oltre 12.000 abitanti o altri componenti in rappresentanza di comunità (presidente consiglio mocheno, sindaco comune di Luserna; il presidente del Consorzio dei comuni trentini, quale organismo di carattere associativo maggiormente rappresentativo dei comuni a livello provinciale);
- ❑ i componenti sindaci (suddivisi per classi di fasce per abitanti) - eccetto quelli dei comuni con popolazione superiore ai 12.000 abitanti - sono eletti dall'assemblea elettiva generale del consorzio dei comuni trentini, sulla base di un regolamento elettorale;
- ❑ il decreto di nomina di tutti i componenti del CAL spetta al presidente del consorzio dei comuni trentini

Composizione elettorato attivo

- ❑ composizione del CAL:
 - *quattro* sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione fino a 500 abitanti;
 - *quattro* sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti;
 - *quattro* sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
 - *tre* sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;

- *due* sindaci in rappresentanza della classe dei comuni con popolazione da 5.001 a 12.000 abitanti;
 - il presidente del consiglio mòcheno e il Sindaco del Comune di Luserna - Lusérn;
 - *cinque* sindaci dei comuni con oltre 12.000 abitanti;
 - il presidente del Consorzio dei comuni trentini (organismo di carattere associativo maggiormente rappresentativo dei comuni a livello provinciale);
 - il presidente del Comun general de Fascia;
 - *quattordici* presidenti delle comunità costituite;
- totale componenti: 40;*
- elettorato attivo: in relazione ai componenti elettivi (17 sindaci di comuni suddivise per fasce di abitanti) sono elettori tutti i sindaci dei comuni trentini riuniti nell'*assemblea elettiva generale del consorzio dei comuni trentini*

Componenti del CAL

□ gli attuali 40 componenti del CAL sono:	
1. Sindaco del Comune di Sarnonico	21. Sindaco del Comune di Arco
2. Sindaco del Comune di Trento	22. Sindaco del Comune di Stenico
3. Sindaco del Comune di Zuclò	23. Presidente della Comunità della Val di Non
4. Presidente Comunità delle Giudicarie	24. Presidente Comunità Valle di Cembra
5. Sindaco del Comune di Villa Rendena	25. Presidente Comunità della Valle di Sole
6. Sindaco del Comune di Cimego	26. Sindaco del Comune di Rovereto
7. Sindaco del Comune di Vermiglio	27. Presidente del Consiglio mocheno
8. Presidente della Comunità della Vallagarina	28. Sindaco del Comune di Riva del Garda
9. Sindaco del Comune di Mori	29. Sindaco del Comune di Cembra
10. Sindaco del Comune di Pergine Valsugana	30. Sindaco del Comune di Luserna
11. Presidente Comunità Alta Valsugana e Bersntol	31. Sindaco del Comune di Lavis
12. Presidente Comunità Valsugana e Tesino	32. Presidente Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
13. Procurador del Comun General de Fascia	33. Presidente Comunità della Paganella
14. Sindaco del Comune di Dro	34. Sindaco del Comune di Transacqua – Presidente
15. Sindaco del Comune di Varena	35. Presidente Comunità della Valle dei Laghi
16. Sindaco del Comune di Tione di Trento	36. Presidente Comunità Rotaliana – Königsberg
17. Sindaco del Comune di Denno	37. Sindaco del Comune di Bieno
18. Sindaco del Comune di Vigolo Vattaro	38. Presidente della Comunità di Primiero
19. Sindaco del Comune di Samone	39. Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro
20. Sindaco del Comune di Malosco	40. Presidente Comunità territoriale della Val di Fiemme

Problemi riscontrati nella fase di elezione e/o designazione

non risultano individuati

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza territoriale

non risultano individuati

Data insediamento

- il primo CAL è stato insediato a seguito della prima attuazione della legge provinciale n. 7/2005;
- posto che la composizione cambia in ragione dei dati elettorali e di altri fattori, l'ultimo decreto che dà atto dei componenti del CAL alla data del 3 marzo 2011 è il decreto del presidente del consorzio dei comuni trentini n. 5/II dd. 3 marzo 2011 (per la composizione vedi sopra);
- in via generale l'insediamento del CAL avviene entro venti giorni dalla data di elezione dei componenti

Durata del mandato

- non è prevista una durata precisa del mandato dei componenti e del CAL; essa è connessa con le elezioni comunali, cui il rinnovo del CAL è direttamente collegato;
- le elezioni (dei membri elettivi) per il rinnovo del CAL avvengono entro 120 giorni dalla data del primo turno generale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali della regione

Numero medio delle convocazioni annuali

- sulla base dei dati storici:
 - nel 2009: 27
 - nel 2010: 23
 - nel 2011: 13 (fino a metà maggio)
- numero medio: 25

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

- partecipazione tendenzialmente buona

Efficacia delle pronunce

- non abbiamo verifiche in merito all'esito dei pareri;

Materie in cui il parere è obbligatorio

- piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici, lo sviluppo socio economico;
 - disegni di legge della giunta provinciale e regolamenti provinciali su materie nelle quali (in tutto o in parte) le funzioni sono attribuite o da attribuire ai comuni, oppure riguardano tributi locali o la finanza locale; le materie che sono attribuite ai comuni (singoli) o alle comunità, sono elencate dall'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*);
 - disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale (bilancio e legge finanziaria), prima della loro approvazione da parte della giunta e limitatamente alle linee di impostazione di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali;
- i disegni di legge di cui sopra e gli altri disegni di legge di iniziativa consiliare riguardanti materie attribuite o da attribuire ai comuni, i tributi e la finanza locale

Conseguenze del parere negativo

- per i pareri rivolti alla giunta provinciale:
 - i pareri obbligatori devono essere richiamati nelle motivazioni delle deliberazioni della giunta provinciale;
 - nel caso di parere negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche la giunta provinciale - se intende varare il provvedimento o se non intende accogliere le

modifiche - deve approvare il provvedimento a maggioranza assoluta e deve specificamente motivare il discostamento dal parere

Eventuale parere facoltativo e da chi può essere richiesto

- ❑ su richiesta dell'ente locale interessato: pareri (e proposte) su progetti di deliberazioni concernenti lo statuto, gli atti fondamentali di programmazione e di pianificazione territoriale, i regolamenti, i tributi e l'organizzazione dei servizi locali, anche a carattere imprenditoriale

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

- ❑ i disegni di legge della giunta provinciale sulle materie dove il CAL ha competenza ad esprimersi sono accompagnati dal parere formulato dal CAL e dalle eventuali motivazioni della giunta in merito al recepimento: quindi sui suoi disegni di legge la giunta acquisisce i pareri prima della presentazione del ddl al consiglio;
- ❑ in sede di istruttoria legislativa presso il consiglio, i disegni di legge (della giunta e consiliari) dove il CAL ha competenza ad esprimersi sono inviati al CAL contestualmente alla loro assegnazione alle commissioni competenti per materia;
- ❑ possono essere assegnati dei termini (compatibilmente con la programmazione dl lavori consiliari) entro il quale il CAL può presentare osservazioni;
- ❑ in via ordinaria le commissioni legislative promuovono consultazioni col CAL; le relazioni delle commissioni riportano i passaggi istruttori svolti con il CAL e alle stesse possono essere allegate le eventuali osservazioni presentate dal CAL

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CAL

- ❑ non ne risultano di specifiche;
- ❑ una sorta di duplicazione dell'intervento consultivo del CAL sui pareri in sede legislativa: posto che sui ddl presentati dalla giunta provinciale quest'ultima acquisisce i pareri prima della presentazione del ddl in consiglio, e sugli stessi poi il consiglio avvia un'ulteriore fase consultiva; per queste iniziative il CAL viene quindi coinvolto prima e anche dopo la presentazione dei ddl

Aspetti positivi del parere del CAL all'interno del processo legislativo

- ❑ le consultazioni del CAL in consiglio hanno un discreto riscontro in termini di partecipazione e di osservazioni, e consentono comunque un approfondimento e un dibattito più puntuale e partecipato delle tematiche e dei problemi in seno alle commissioni (dipende ovviamente dall'importanza dei temi)

Raccordo del CAL con le commissioni, con il Consiglio provinciale e con la Giunta provinciale

- ❑ il regolamento interno del consiglio provinciale disciplina (in un apposito capo) i rapporti fra consiglio, commissioni e CAL. In particolare:
 - all'art. 133 bis la partecipazione del CAL al procedimento legislativo, secondo quanto sopra sintetizzato. Questo articolo prevede - accanto alla disciplina per l'acquisizione dei pareri e per l'effettuazione delle consultazioni da parte delle commissioni legislative - anche meccanismi più generali di informazione del consiglio a favore del CAL:
 - vengono inviati al CAL i testi dei ddl elaborati dalle commissioni (e riguardanti le materie di competenza del CAL), sui quali il CAL può presentare ulteriori osservazioni scritte;
 - il presidente del consiglio invia al CAL copia di atti che comunque possono rilevare per la sua attività, su di questi il CAL è abilitato a presentare

osservazioni che sono inviate a tutti i consiglieri;

- all'art. 134 ter è disciplinata la Seduta congiunta con la conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le autonomie locali:
 - *la conferenza permanente* è l'organo che la legge istitutiva del CAL ha previsto come sede permanente per la definizione delle intese fra CAL e giunta provinciale: è costituita dai componenti del CAL e dai componenti della giunta provinciale; è un organo di importanza strategica perché ad essa spetta definire le intese previste dallo statuto di autonomia, dalle norme di attuazione e dalle leggi provinciali che riguardano la finanza locale e il riparto dei finanziamenti, dei trasferimenti e delle devoluzioni che spettano agli enti locali (in un contesto dove la Provincia ha la totale regia dei finanziamenti degli enti locali);
 - annualmente il consiglio provinciale si riunisce con la conferenza permanente (quindi con il CAL) in una seduta congiunta e pubblica per dibattere sullo stato dei rapporti fra provincia ed enti locali, sulla base di tre relazioni presentate dal presidente del CAL, dal presidente della Provincia e dal presidente della Prima commissione consiliare (affari istituzionali ed enti locali). Durante il dibattito possono essere presentate e approvate risoluzioni sui temi affrontati. La regia delle sedute congiunte è condivisa fra presidente del consiglio provinciale e presidente del CAL

Struttura di supporto

- ❑ la legge provinciale sul CAL dispone in ordine alle risorse finanziarie, organizzative e strumentali a supporto del CAL (artt. 11, 12 e 13);
- ❑ il CAL si supporta integralmente - sia come strutture che come personale e strumenti - sull'organizzazione del *consorzio dei comuni trentini* che è un'associazione privata (preesistente rispetto al CAL) dove sono associati tutti i comuni trentini, che svolge per gli stessi funzioni di coordinamento organizzativo e funzionale, indirizzo, consulenza e formazione. Avendo pressoché la stessa base di composizione, fra CAL e consorzio vi è una forte connessione (condividono di fatto la stessa sede) e identità organizzativa: per legge il presidente del consorzio è anche presidente del CAL

Materie prevalenti dei pareri

- ❑ lo spettro dei pareri è molto vasto perché ricomprende tutti gli ambiti di materie che sono di competenza comunale, quelli che sono stati attribuiti o che saranno attribuiti dalla provincia ai comuni e/o alle comunità in base alla legge di riforma istituzionale (lp n. 2/2006), che è in fase di attuazione;
- ❑ le materie coprono settori molto ampi e complessi (funzioni assistenziali, edilizia abitativa, urbanistica, servizi locali, programmazione economica e territoriale, opere e infrastrutture locali, espropriazioni etc.), assieme -ovviamente - a tutte le tematiche proprie della finanza locale (che sta sotto la regia provinciale)

Altre funzioni

- ❑ presentazione di *proposte legislative* rivolte alla giunta provinciale (se approvate dalla maggioranza dei 2/3 del CAL, la giunta deve valutare a proposta e può formulare un ddl che ne tenga conto);
- ❑ presentazione di *proposte di referendum consultivi* (seconda la procedura stabilita dalla legge provinciale sui referendum);
- ❑ presentazione di *proposte* su temi relativi all'ordinamento e all'organizzazione degli enti locali, su richiesta di questi ultimi;
- ❑ *promozione di intese* per la programmazione e l'attuazione di progetti di collaborazione fra enti locali e fra questi e la provincia, anche per assicurare livelli più adeguati dei servizi

- pubblici e delle funzioni amministrative;
- ❑ formulazione di *proposte* relative a materie di interesse degli enti locali da sottoporre al consiglio o alla giunta provinciale (non ha però un potere autonomo di iniziativa legislativa);
 - ❑ *partecipazione* alla conferenza permanente per i rapporti fra la provincia e le autonomie locali;
 - ❑ previa intesa con la provincia, può *approvare schemi* di bandi di gara per appalti di lavori pubblici, servizi e forniture e schemi di regolamento, con riferimento agli enti locali;
 - ❑ tutte le altre attribuzioni attribuite dalle leggi provinciali

Rapporti con categorie economico-sociali della Regione?

- ❑ non previsti in legge ma sicuramente possibili in ragione dell'autonomia che è riconosciuta al CAL e a supporto delle funzioni svolte

Coinvolgimento del CAL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

- ❑ non è direttamente disciplinato dalla legge provinciale sul CAL, ma indirettamente il CAL vi partecipa (attraverso i pareri e gli altri atti di sua competenza) nell'ambito delle procedure di istruttoria legislativa, di proposta e altro, là dove si tratti di intervenire nei procedimenti normativi comunitari (fase ascendente o discendente)

Eventuale sussistenza della Conferenza regione-autonomie locali presso la giunta regionale

- ❑ opera la conferenza permanente per i rapporti fra la provincia e le autonomie locali (vedi sopra)

Alcune osservazioni conclusive sul CAL della Provincia autonoma di Trento

- ❑ il CAL è il perno su cui ruota l'attuazione della legge di riforma istituzionale (legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 *'Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino'*);
- ❑ è l'organo che assicura la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale, all'attività legislativa e amministrativa della Provincia;
- ❑ introduce un nuovo modello decisionale;
- ❑ attraverso la conferenza permanente è la sede permanente per la definizione delle intese (strategiche per la definizione dei rapporti finanziari fra provincia ed enti locali, per l'attuazione degli indirizzi della finanza locale e del patto di stabilità del sistema pubblico trentino);
- ❑ da ricordare infine che la regione Trentino - Alto Adige/Südtirol - con la legge regionale 23 gennaio 2011, n. 1 - ha in qualche modo esteso alla sua amministrazione le funzioni dei due CAL provinciali, stabilendo che i CAL di Trento e di Bolzano partecipino congiuntamente all'attività legislativa e amministrativa della regione, nelle materie di rilievo degli enti locali che sono sotto la competenza regionale, attraverso procedure definite d'intesa fra di due CAL; a tal fine i CAL di Trento e di Bolzano:
 - possano anche presentare congiuntamente schemi di disegni di legge, di regolamenti o di altri atti di indirizzo generale alla giunta regionale, che è tenuta ad esaminarli;
 - esprimono pareri obbligatori sulle proposte di disegni di legge, regolamenti, atti di indirizzo generali, di iniziativa della giunta regionale.

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

art. 12 lp 7/2005 - Rimborso delle spese e gettone di presenza

1. Ai componenti del Consiglio delle autonomie locali, dell'ufficio di presidenza e delle

commissioni eventualmente costituite in seno allo stesso può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione, un gettone di presenza determinato dal consiglio medesimo entro i limiti stabiliti dall'ordinamento per i consiglieri dei comuni con popolazione pari a quella della provincia. In caso di partecipazione a più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata in orari anche parzialmente sovrapposti il gettone viene corrisposto una sola volta.

Al nostro Cal non si applicano le regole nazionali sul divieto di erogazione dei compensi, perché nell'ordinamento autonomo della Provincia di Trento si applicano - su questo aspetto - solo i vincoli e i limiti contenuti nel patto di stabilità interno, che ha valenza statutaria.

REGIONE VALLE D'AOSTA

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali²

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)
Il Consiglio delle autonomie locali in Valle d'Aosta è denominato Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

SEZIONE B

per le regioni in cui si è insediato il CAL

C'è stata elezione e/o designazione dei componenti?

Sì

Composizione elettorato attivo

I componenti del CPEL sono tali in quanto ricoprono la carica di Sindaco o di Presidente di comunità montana.

Componenti del CAL

Il CPEL è composto dai Sindaci (74), dai Presidenti delle comunità montane (8) e dal Presidente del Bacino Imbrifero Montano (BIM).

Problemi riscontrati nella fase di elezione e/o designazione

No

Nodi critici in relazione alla composizione e/o rappresentanza territoriale

No. Sono rappresentati tutti i Comuni e tutte le Comunità montane.

Data insediamento

Il CPEL, costituito con decreto del Presidente della Regione, in attuazione della l.r. 54/1998, si è insediato il 22 giugno 1999.

Durata del mandato

Il mandato corrisponde alla durata della legislatura, 5 anni.

Numero medio delle convocazioni annuali

Negli ultimi cinque anni, una media di 13 convocazioni annuali.

Partecipazione diffusa o meno dei componenti

Partecipazione diffusa, a più della metà delle sedute la partecipazione è superiore all'80% dei componenti.

Efficacia delle pronunce

Materie in cui il parere è obbligatorio

Parere su tutti i progetti di legge presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali.

² Per le regioni che, ad oggi, non hanno ancora approvato la legge, indicare articoli statuto e eventuali proposte di legge, con i link di riferimento. In tal caso, valutare se compilare o meno la sezione A.

Conseguenze del parere negativo

Si procede anche se il CPEL esprime parere negativo.

Eventuale parere facoltativo e da chi può essere richiesto

Consiglio regionale o Giunta regionale.

In quale fase del processo legislativo viene espresso il parere

Dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della Giunta regionale, la Presidenza del Consiglio trasmette copia del documento al CPEL che deve esprimersi entro 30 giorni. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, è facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Criticità attinenti all'espressione del parere da parte del CAL

Rispetto del termine per l'espressione del parere, tenuto conto della programmazione mensile delle sedute.

Aspetti positivi del parere del CAL all'interno del processo legislativo

Coinvolgimento degli enti locali prima dell'approvazione del testo da parte del Consiglio regionale.

Raccordo del CAL con le Commissioni, con il Consiglio regionale e con la Giunta regionale

Le Commissioni consiliari possono convocare in audizione il CPEL in fase di esame dei disegni di legge sui quali il CPEL stesso ha espresso parere. Parimenti il CPEL può richiedere di essere audito dalle Commissioni consiliari.

Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale di interesse degli stessi, nonché per assicurare il concorso del sistema delle autonomie alla formazione dei disegni di legge regionali di grande riforma in materia di enti locali, agli obiettivi della programmazione regionale e ai provvedimenti a carattere generale che interessano gli enti locali stessi, il Presidente della Regione convoca riunioni con il Consiglio permanente degli enti locali, anche su richiesta dello stesso Consiglio. Nelle predette riunioni si promuovono intese ed accordi, si promuove il coordinamento della programmazione regionale e comunale, si concorre alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge regionale, con particolare riferimento all'applicazione del riparto finanziario nel disegno di legge finanziaria regionale, assegna ai Comuni ed agli altri enti locali, si favoriscono le iniziative per il miglioramento del livello di efficienza dei servizi pubblici locali, si promuovono le forme di collaborazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione.

Le riunioni sono obbligatoriamente convocate dal Presidente della Regione quando sono depositati il disegno di legge finanziaria regionale e i disegni di legge concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione.

Il Presidente della Regione svolge annualmente, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, un rapporto sulle attività sopra indicate.

Il Presidente della Regione e il Presidente del CPEL hanno incontri periodici dedicati a temi specifici di interesse per gli enti locali.

Struttura di supporto

Il CPEL non ha struttura organizzativa propria, è supportato a livello amministrativo e organizzativo dal CELVA, Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, costituito il 1° dicembre 1998, nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata. Il Celva è pertanto una società di diritto privato costituita dai 74 Comuni della Valle d'Aosta, dalle 8 Comunità

montane e dal Consorzio BIM.. Il Celva ricopre, nel contesto nazionale, il ruolo di delegazione regionale all'interno dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).

Materie prevalenti dei pareri

I pareri riguardano, prevalentemente, disegni di legge che rientrano nel contesto socio-sanitario e in quello del territorio, ambiente e opere pubbliche.

Altre funzioni

Il CPEL esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri enti locali della regione, propone qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali, nonché rivolge alla Regione proposte ed istanze, alle quali l'Amministrazione regionale deve dare tempestiva risposta, provvede alla nomina o alla designazione di rappresentanti degli enti locali su richiesta della regione o di altri enti.

Rapporti con categorie economico-sociali della Regione?

Rapporti con i sindacati, in particolare la delegazione di parte pubblica.

Coinvolgimento del CAL nel processo di formazione e attuazione del diritto comunitario

Sempre mediante l'espressione di pareri sui disegni di legge di interesse per gli enti locali.

Eventuale sussistenza della Conferenza regione-autonomie locali presso la giunta regionale

No.

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

Si riporta l'articolo 13 (Gettone di presenza e rimborso spese) della l.r. 20/2008:

- “1. Le riunioni del CAL sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza:
2. Per ogni giornata di seduta del CAL e del suo ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o delegati un gettone di presenza di euro cinquanta, rivalutato annualmente in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.
3. Al Presidente ed ai vice presidenti del CAL è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ulteriori impegni istituzionali, pari al trattamento previsto per i dirigenti della Regione.”